Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I | **Anno 115° — Numero 118**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | **ROMA - Mercoledì, 8 maggio 1974** | **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 118 DELL'8 MAGGIO 1974:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del tesoro al 31 dicembre 1973 (Suppletivo).

(3744)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 118 DELL'8 MAGGIO 1974:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 27: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Speciali certificati di credito 5 % - 1967/1977 per la sistemazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e le Società esercenti linee di navigazione di preminente interesse nazionale (amministrati dalla Direzione generale del Tesoro). — Parte I: Serie sorteggiate per l'ammortamento nella SETTIMA estrazione eseguita il 16 aprile 1974; Parte II: Serie sorteggiate negli anni precedenti.

(2506)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 novembre 1973, n. **1087.**

Esecuzione dello scambio di note fra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per il reciproco riconoscimento dei titoli accademici, con allegato, effettuato a Vienna il 24 luglio 1972.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di note tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria concernente il reciproco riconoscimento dei titoli accademici, con allegato, effettuato a Vienna il 24 luglio 1972, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità alla clausola finale dello scambio di note stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 novembre 1973

LEONE

RUMOR — MORO — MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *aprile* 1974
Atti di Governo, registro n. 2, *foglio n.* 84. — SCIARRETTA

AMBASCIATA D'ITALIA
VIENNA

Vienna, 24 luglio 1972

Eccellenza,

riferendomi agli scambi di note del 14 ottobre 1955 e del 9 maggio 1956 relativi al reciproco riconoscimento dei titoli accademici in esecuzione dell'articolo 10 dell'accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per lo sviluppo dei rapporti culturali fra i due Paesi, ho l'onore di proporre, per incarico del mio Governo, quanto segue:

1) Il reciproco riconoscimento dei titoli accademici che hanno già formato oggetto degli scambi di note del 14 ottobre 1955 e del 9 maggio 1956 e ai quali le riforme degli studi nei due Paesi non hanno apportato modifiche, rimane in vigore (vedi parte I dell'allegato).

2) Alcuni titoli accademici sono stati modificati nella loro denominazione, senza alterarne la sostanza. Il loro reciproco riconoscimento rimane del pari in vigore (vedi parte II dell'allegato).

3) La commissione di esperti italo-austriaca ha stabilito la piena equipollenza di una ulteriore serie di titoli accademici. Tali titoli vengono reciprocamente riconosciuti senza esami integrativi (vedi parte III dell'allegato).

4) La commissione di esperti italo-austriaca ha stabilito una sostanziale equipollenza di un altro gruppo di titoli accademici. Tali titoli sono riconosciuti reciprocamente previo superamento di esami integrativi, che, a scelta del candidato, possono essere sostenuti in ciascuno dei due Stati (vedi parte IV dell'allegato).

La commissione di esperti italo-austriaca ha stabilito di comune accordo che in avvenire il riconoscimento reciproco di titoli accademici conseguiti in Italia o in Austria sia effettuato senza tener conto della cittadinanza dei loro portatori.

Ai fini del riconoscimento, le persone in possesso di un titolo accademico conseguito in Austria, dovranno presentare la documentazione necessaria alle competenti autorità italiane tramite il Ministero degli affari esteri (Direzione generale per la cooperazione culturale, scientifica e tecnica); le persone in possesso di un titolo accademico conseguito in Italia dovranno presentare la necessaria documentazione al Ministero federale per la scienza e la ricerca.

In conformità alle raccomandazioni del Consiglio di Europa di promuovere la mobilità degli studenti e ai sensi dell'articolo 4 della convenzione europea del 15 dicembre 1956 sulla equipollenza dei periodi di studio nelle università, la commissione degli esperti ha convenuto che i periodi di studio, compiuti in uno dei due Stati, allo scopo di conseguire un titolo accademico equiparato nei due Stati, vengano pienamente riconosciuti in caso di proseguimento degli studi nell'altro Stato.

La commissione degli esperti ha inoltre stabilito che gli esami sostenuti presso un istituto di istruzione superiore austriaco o italiano saranno riconosciuti dalle competenti autorità accademiche dell'altro Stato, in quanto siano equivalenti agli esami prescritti dagli or-

dinamenti di studio ivi vigenti. Tale disposizione vale anche per gli studi volti al conseguimento di titoli accademici che non sono ancora stati riconosciuti tra l'Italia e l'Austria.

Ai fini dell'equipollenza dei titoli accademici o del riconoscimento dei periodi di studio e degli esami, le persone che intendono iscriversi quali studenti ordinari ad un'università in Italia o in Austria dovranno essere in possesso di un diploma di maturità conseguito presso un istituto di istruzione secondaria, che consenta loro l'accesso agli studi universitari nell'altro Stato.

L'allegato contenente la lista dei titoli accademici reciprocamente riconosciuti è parte integrante della presente nota.

Qualora il Governo della Repubblica d'Austria concordi con le proposte di cui sopra, mi permetto di proporre, per incarico del mio Governo, che la presente nota e la nota di risposta di V.E. costituiscano un accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria, che entrerà in vigore 60 giorni dopo che i due Stati si saranno reciprocamente notificati che sono stati soddisfatti i rispettivi adempimenti costituzionali.

Voglia gradire, signor Ministro federale, i sensi della mia più alta considerazione.

Enrico AILLAUD

S.E. Dr. Rudolf KIRCHSCHLAEGER
Ministro federale degli affari esteri
della Repubblica d'Austria
VIENNA

ALLEGATO

PARTE I

TITOLI ACCADEMICI GIA' RICONOSCIUTI EQUIVALENTI MEDIANTE SCAMBI DI NOTE DEL 14 OTTOBRE 1955 E DEL 9 MAGGIO 1956 E CHE NON HANNO CAMBIATO DENOMINAZIONE.

1. Laurea in giurisprudenza	Doctor iuris
2. Laurea in scienze politiche	Doctor rerum politicarum
3. Laurea in economia e commercio	Doctor rerum commercialium
4. Laurea in medicina e chirurgia	Doctor medicinae universae
5. Laurea in medicina veterinaria	Diplomierter Tierarzt
6. Laurea in lettere indirizzo classico indirizzo moderno	Doctor philosophiae (philologia classica) (historia, philologia germanica) 1)
7. Laurea in filosofia	Doctor philosophiae (philosophia)
8. Laurea in materie letterarie	Doctor philosophiae (historia, philologia germanica) 1) 2)
9. Laurea in pedagogia	Doctor philosophiae (paedagogia, psychologia)
10. Laurea in geografia	Doctor philosophiae (geographia)
11. Laurea in fisica	Doctor philosophiae (physica, geophysica)
12. Laurea in scienze naturali	Doctor philosophiae (mineralogia et petrologia, botanica, zoologia)
13. Laurea in scienze biologiche	Doctor philosophiae (biologia generalis, botanica, zoologia, antropologia, historia scientiarum naturalium)
14. Laurea in scienze geologiche	Doctor philosophiae (geologia, palaeontologia)
15. Laurea in farmacia	Doctor farmaciae oppure Doctor philosophiae (chemia pharmaceutica, pharmacognosia)
16. Laurea in chimica	Doctor philosophiae (chemia)
17. Laurea in architettura	Diplom-Ingenieur (Architektur)
18. Laurea in ingegneria navale e meccanica	Diplom-Ingenieur (Schiffsbau und Schiffsmaschinenbau)
19. Laurea in ingegneria aeronautica	Diplom-Ingenieur (Flugzeugbau)
20. Laurea in fisica	Diplom-Ingenieur (Technische Physik)

1) Ai fini del riconoscimento in Italia, i dottori in filosofia con materia principale « Storia » o « Filologia germanica » dovranno sostenere un esame integrativo di letteratura italiana, in quanto non abbiano già scelto l'italiano come seconda materia nel « Hauptrigorosum ».

2) Questa equipollenza è limitata agli studenti che hanno assolto gli istituti magistrali senza il quinto anno integrativo, conformemente alla legge italiana dell'11 dicembre 1969.

PARTE II

TITOLI ACCADEMICI GIA' RICONOSCIUTI EQUIVALENTI MEDIANTE SCAMBI DI NOTE DEL 14 OTTOBRE 1955 E DEL 9 MAGGIO 1956 E CHE HANNO CAMBIATO DENOMINAZIONE.

1. Laurea in matematica	Doctor philosophiae (mathematica)
2. Laurea in astronomia	Doctor philosophiae (astronomia)
3. Laurea in ingegneria meccanica	Diplom-Ingenieur fuer Maschinenbau (mit den Studienzweigen. Maschinenbau oder Verfahrensingenieurwesen oder Betriebswissenschaften oder Verkehrstechnik und Verkehrsmittel oder Schiffstechnik)
4. Laurea in ingegneria elettronica	Diplom-Ingenieur fuer Elektrotenik (mit den Studienzweigen: Elektrische Energietechnik oder Industrielle Elektronik und Regelungstechnik oder Nachrichtentechnik)
5. Laurea in ingegneria civile	Diplom-Ingenieur fuer Bauingenieurwesen (mit den Studienzweigen: Konstruktiver Ingenieurbau oder Verkehrswesen und Verkehrwirtschaft oder Wasserwirtschaft und Wasserbau oder Baubetrieb und Bauwirtschaft)
6. Laurea in ingegneria chimica	Diplom-Ingenieur fuer Technische Chemie (mit den Studienzweigen: Anorganische Chemie oder Biochemie und Lebensmittel oder Chemieingenieurwesen)

7. Laurea in chimica industriale	Diplom-Ingenieur fuer Technische Chemie (mit den Studienzweigen: Anorganische Chemie oder Organische Chemie oder Biochemie und Lebensmittelchemie oder Chemieingenieurwesen)
8. Laurea in scienze agrarie	Diplom-Ingenieur fuer Landwirtschaft (mit den Studienzweigen: Pflanzenproduktion oder Tierproduktion oder Agraroekonomie oder Gruenraumgestaltung und Gartenbau)
9. Laurea in scienze forestali	Diplom-Ingenieur fuer Forst- und Holzwirtschaft (mit den Studienzweigen: Forstwirtschaft oder Holzwirtschaft oder Wildbach- und Lawinenverbauung)
10. Laurea in ingegneria mineraria	Diplom-Ingenieur fuer Bergwesen
11. Laurea in ingegneria mineraria	Diplom-Ingenieur fuer Huettenwesen (mit den Studienzweigen: Eisenhuettenwesen oder Metallhuettenwesen oder Verformungswesen oder Metallkunde oder Giessereiwesen oder Betriebs- und Energiewirtschaft)

PARTE III

TITOLI ACCADEMICI RICONOSCIUTI EQUIVALENTI SENZA ESAMI INTEGRATIVI

1. Laurea in lingue e letterature straniere	Doktor der Philosophie (Anglistik, Romanistik, Slawistik) 1) 2)
2. Laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo)	Doktor der Philosophie (Anglistik, Romanistik, Slawistik) 1)
3. Laurea in lettere (indirizzo classico)	Doktor der Philosophie (Ur- und Fruehgeschichte)
4. Laurea in lettere (indirizzo classico)	Doktor der Philosophie (Klassische Archaeologie)
5. Laurea in economia politica	Magister der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften (Volkswirtschaft)
6. Laurea in economia aziendale	Magister der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften (Betriebswirtschaft)
7. Laurea in economia e commercio	Magister der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften (Handelswissenschaft)
8. Laurea in ingegneria civile	Diplom-Ingenieur fuer Wirtschaftsingenieurwesen-Bauwesen
9. Laurea in ingegneria meccanica	Diplom-Ingenieur fuer Wirtschaftsingenieurwesen-Maschinenbau
10. Laurea in matematica	Diplom-Ingenieur fuer Technische Mathematik (mit den Studienzweigen: Mathematik naturwissenschaftlicher Richtung oder Wirtschafts- und Planungsmathematik oder Informations- und Datenverarbeitung)
11. Laurea in scienze delle informazioni (indirizzo generale)	Diplom-Ingenieur fuer Informatik
12. Laurea in ingegneria civile (sezione edile, sezione idraulica)	Diplom-Ingenieur fuer Kulturtechnik und Wasserwirtschaft (bis 1969: Kulturtechnik)
13. Laurea in scienze delle preparazioni alimentari	Diplom-Ingenieur fuer Lebensmittel- und Gaerungstechnologie (bis 1969: Gaerungstechnik)
14. Laurea in ingegneria mineraria	Diplom-Ingenieur fuer Erdoelwesen
15. Laurea in ingegneria meccanica	Diplom-Ingenieur fuer Montanmaschinenwesen

1) Ai fini del riconoscimento in Italia, i dottori in filosofia con materia principale « Storia » o « Filologia germanica » dovranno sostenere un esame integrativo di letteratura italiana, in quanto non abbiano già scelto l'italiano come seconda materia nel « Hauptrigorosum ».

2) Questa equipollenza è limitata agli studenti che hanno assolto gli istituti magistrali senza il quinto anno integrativo, conformemente alla legge italiana dell'11 dicembre 1969.

PARTE IV

TITOLI ACCADEMICI RICONOSCIUTI EQUIVALENTI CON ESAMI INTEGRATIVI

1. Laurea in sociologia	Magister der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften (Soziologie) Esami integrativi: Filosofia morale, Psicologia sociale, Psicologia
2. Laurea in scienze economiche	Magister der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften (Sozialwirtschaft) Esami integrativi: Scienze delle finanze, Economia monetaria e creditizia
3. Laurea in scienze statistiche ed economiche	Magister der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften (Sozial- und Wirtschaftsstatistik) Esame integrativo: Istituzioni di diritto pubblico
4. Laurea in economia e commercio	Magister der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften (Wirtschaftspaedagogik) Esami integrativi: Matematica finanziaria, Ragioneria generale ed applicata, Storia economica, Geografia economica, Merceologia
5. Laurea in ingegneria meccanica	Diplom-Ingenieur fuer Verfahrenstechnik Esame integrativo: Fisica tecnica
6. Laurea in ingegneria civile	Diplom-Ingenieur fuer Vermessungswesen (mit den Studienzweigen: Landesvermessung und Ingenieurgeodaesie oder Photogrammetrie und Kartographie oder Erdmessung und Geophysik) Esami integrativi: Scienza delle costruzioni, Tecnica delle costruzioni
7. Laurea in ingegneria mineraria	Diplom-Ingenieur fuer Markscheidewesen Esame integrativo: Scienza delle costruzioni

8. Laurea in scienze geologiche	Diplom-Ingenieur fuer angewandte Geophysik Esame integrativo: Paleontologia
9. Laurea in ingegneria mineraria	Diplom-Ingenieur fuer Gesteinshuettenwesen Esame integrativo: Scienza delle costruzioni
10. Laurea in ingegneria mineraria	Diplom-Ingenieur fuer Montanmaschinenwesen Esami integrativi: Chimica, Scienza delle costruzioni
11. Laurea in chimica industriale	Diplom-Ingenieur fuer Kunststofftechnik Esame integrativo: Elementi di diritto, di economia e di legislazione sociale
12. Laurea in chimica industriale	Diplom-Ingenieur fuer Werkstoffwissenschaften Esame integrativo: come al punto 11.

DER BUNDESMINISTER
FUR
AUSWÄRTIGE ANGELEGENHEITEN

Wien, am 24. Juli 1972

Exzellenz,

Ich beehre mich, den Empfang Ihrer Note vom 24. Juli 1972 zu bestätigen, die in deutscher Übersetzung wie folgt lautet:

« Mit Bezug auf die Notenwechsel vom 14. Oktober 1955 und vom 9. Mai 1956, die in Durchführung von Artikel 10 des Übereinkommens vom 14. März 1952 zwischen der Italienischen Republik und der Republik Österreich zur Förderung der kulturellen Beziehungen zwischen den beiden Ländern die gegenseitige Anerkennung akademischer Grade behandeln, beehre ich mich im Auftrage meiner Regierung folgendes vorzuschlagen:

1) Die gegenseitige Anerkennung von akademischen Graden, die bereits Gegenstand der Notenwechsel vom 14. Oktober 1955 und vom 9. Mai 1956 waren und bei denen infolge der Studienreformen in beiden Ländern keine Änderung eingetreten ist, bleibt aufrecht. (Siehe Abschnitt I der Anlage.)

2) Bei einigen akademischen Graden ist eine Änderung in der Bezeichnung eingetreten, ohne die Substanz zu berühren. Auch für diese akademischen Grade bleibt die gegenseitige Anerkennung aufrecht. (Siehe Abschnitt II der Anlage.)

3) Die italienisch-osterreichische Expertenkommission hat bei einer Reihe von weiteren akademischen Graden die volle Gleichwertigkeit festgestellt. Diese akademischen Grade werden ohne Zusatzprüfungen gegenseitig anerkannt. (Siehe Abschnitt III der Anlage.)

4) Die italienisch-österreichische Expertenkommission hat bei einer anderen Gruppe von akademischen Graden eine weitgehende Gleichwertigkeit festgestellt. Diese akademischen Grade werden nach Ablegung von Zusatzprüfungen gegenseitig anerkannt, die nach Wahl des Anerkennungswerbers in jedem der beiden Staaten abgelegt werden können. (Siehe Abschnitt IV der Anlage.)

Die italienisch-österreichische Expertenkommission hat einvernehmlich festgestellt, dass künftighin die gegenseitige Anerkennung von in Italien oder in Österreich erworbenen akademischen Graden ohne Rücksicht auf die Staatsbürgerschaft ihrer Inhaber durchgeführt werden soll.

Zum Zwecke der Anerkennung haben Personen mit in Österreich erworbenen akademischen Graden die erforderlichen Unterlagen den zuständigen italienischen Behörden im Wege des Ministeriums für die Auswärtigen Angelegenheiten (Direzione Generale per la Cooperazione culturale, scientifica e tecnica) vorzulegen; Personen mit in Italien erworbenen akademischen Graden haben die erforderlichen Unterlagen dem Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung vorzulegen.

In Übereinstimmung mit den Anregungen des Europarates, die Freizügigkeit der Studierenden zu fördern, und im Sinne des Artikels 4 des Europaischen Abkommens über die Gleichwertigkeit der Studienzeit an den Universitaten vom 15. Dezember 1956 hat die Expertenkommission einvernehmlich festgestellt, dass in einem der beiden Staaten zurückgelegte Studienzeiten, die zum Erwerb eines zwischen den beiden Staaten gleichgestellten akademischen Grades führen, bei Fortsetzung des Studiums im anderen Staat voll anerkannt werden.

Die Expertenkommission hat ferner festgestellt, dass die an einer italienischen oder an einer osterreichischen Hochschule abgelegten Prüfungen von der zuständigen akademischen Behörde des anderen Staates anzuerkennen sind, wenn sie den nach den geltenden Studienordnungen vorgeschriebenen Prüfungen gleichwertig sind. Diese Bestimmung gilt auch für Studien zum Erwerb von akademischen Graden, die zwischen Italien und Österreich noch nicht als gleichwertig anerkannt sind.

Zum Zwecke der Gleichstellung von akademischen Graden oder der Anerkennung von Studienzeiten und Prüfungen müssen Personen, die entweder in Italien oder in Österreich als ordentliche Hörer an einer Hochschule inskribieren wollen, im Besitze eines Reifezeugnisses einer höheren Lehranstalt sein, das ihnen im anderen Staat Zutritt zum Hochschulstudium gewährt.

Die Anlage (Liste der gegenseitig anerkannten akademischen Grade) bildet einen integrierenden Bestandteil dieser Note.

Sollte die Regierung der Republik Österreich bereit sein, die obigen Vorschläge zu akzeptieren, darf ich im Auftrage meiner Regierung vorschlagen, dass die vorliegende Note und die Antwortnote Eurer Exzellenz ein Abkommen zwischen der Italienischen Republik und der Republik Österreich darstellen, das sechzig Tage nach dem Tage in Kraft tritt, an dem die beiden Staaten einander mitteilen, dass die jeweils verfassungsrechtlichen Voraussetzungen hierfür gegeben sind.

Genehmigen Sie, Exzellenz, den Ausdruck meiner ausgezeichneten Hochachtung.

ANLAGE

I.

AKADEMISCHE GRADE, DIE BEREITS DURCH DIE NOTENWECHSEL VOM 14. OKTOBER 1955 UND VOM 9. MAI 1956 GLEICHGESTELLT WURDEN UND BEI DENEN KEINE ÄNDERUNG IN DER BEZEICHNUNG EINGETRETEN IST:

Italienische akademische Grade	Österreichische akademische Grade
1. Laurea in giurisprudenza	Doctor iuris
2. Laurea in scienze politiche	Doctor rerum politicarum
3. Laurea in economia e commercio	Doctor rerum commercialium
4. Laurea in medicina e chirurgia	Doctor medicinae universae
5. Laurea in medicina veterinaria	Diplomierter Tierarzt
6. Laurea in lettere indirizzo classico indirizzo moderno	Doctor philosophiae (philologia classica) (historia, philologia germanica) 1)
7. Laurea in filosofia	Doctor philosophiae (philosophia)
8. Laurea in materie letterarie	Doctor philosophiae (historia, philologia germanica) 1) 2)
9. Laurea in pedagogia	Doctor philosophiae (paedagogia, psychologia)
10. Laurea in geografia	Doctor philosophiae (geographia)
11. Laurea in fisica	Doctor philosophiae (physica, geophysica)
12. Laurea in scienze naturali	Doctor philosophiae (mineralogia et petrologia, botanica, zoologia)
13. Laurea in scienze biologiche	Doctor philosophiae (biologia generalis, botanica, zoologia, anthropologia, historia scientiarum naturalium)
14. Laurea in scienze geologiche	Doctor philosophiae (geologia, palaeontologia)
15. Laurea in farmacia	Doctor pharmaciae oder Doctor philosophiae (chemia pharmaceutica, pharmacognosia)
16. Laurea in chimica	Doctor philosophiae (chemia)
17. Laurea in architettura	Diplom-Ingenieur (Architektur)
18. Laurea in ingegneria navale e meccanica	Diplom-Ingenieur (Schiffbau und Schiffsmaschinenbau)
19. Laurea in ingegneria aeronautica	Diplom-Ingenieur (Flugzeugbau)
20. Laurea in fisica	Diplom-Ingenieur (Technische Physik)

1) Doktoren der Philosophie mit dem Hauptfach Geschichte oder Deutsche Philologie haben zwecks Anerkennung in Italien eine Ergänzungsprüfung aus italienischer Literatur abzulegen, soferne sie nicht im Hauptrigorosum Italienisch als zweites Fach gewählt haben.

2) Diese Gleichstellung wird nur für Absolventen der Lehrerbildungsanstalten ohne Zusatzjahr gemäss dem italienischen Gesetz vom 11. Dezember 1969 ausgesprochen.

II.

AKADEMISCHE GRADE, DIE BEREITS DURCH DIE NOTENWECHSEL VOM 14. OKTOBER 1955 UND VOM 9. MAI 1956 GLEICHGESTELLT WURDEN UND BEI DENEN EINE ÄNDERUNG IN DER BEZEICHNUNG EINGETRETEN IST:

Italienische akademische Grade	Österreichische akademische Grade
1. Laurea in matematica	Doctor philosophiae (mathematica)
2. Laurea in astronomia	Doctor philosophiae (astronomia)
3. Laurea in ingegneria meccanica	Diplom-Ingenieur für Maschinenbau (mit den Studienzweigen: Maschinenbau oder Verfahrens-ingenieurwesen oder Betriebswissenschaften oder Verkehrstechnik und Verkehrsmittel oder Schiffstechnik)
4. Laurea in ingegneria elettrotecnica	Diplom-Ingenieur für Elektrotechnik (mit den Studienzweigen: Elektrische Energietechnik oder Industrielle Elektronik und Regelungstechnik oder Nachrichtentechnik)
5. Laurea in ingegneria civile	Diplom-Ingenieur für Bauingenieurwesen (mit den Studienzweigen: Konstruktiver Ingenieurbau oder Verkehrswesen und Verkehrswirtschaft oder Wasserwirtschaft und Wasserbau oder Baubetrieb und Bauwirtschaft)
6. Laurea in ingegneria chimica	Diplom-Ingenieur für Technische Chemie (mit den Studienzweigen: Anorganische Chemie oder Organische Chemie oder Biochemie und Lebensmittelchemie oder Chemieingenieurwesen)
7. Laurea in chimica industriale	Diplom-Ingenieur für Technische Chemie (mit den Studienzweigen: Anorganische Chemie oder Organische Chemie oder Biochemie und Lebensmittelchemie oder Chemieingenieurwesen)
8. Laurea in scienze agrarie	Diplom-Ingenieur für Landwirtschaft (mit den Studienzweigen: Pflanzenproduktion oder Tierproduktion oder Agrarökonomik oder Grünraumgestaltung und Gartenbau)
9. Laurea in scienze forestali	Diplom-Ingenieur für Forst- und Holzwirtschaft (mit den Studienzweigen: Forstwirtschaft oder Holzwirtschaft oder Wildbach- und Lawinenverbauung)
10. Laurea in ingegneria mineraria	Diplom-Ingenieur für Bergwesen

Italienische akademische Grade	Österreichische akademische Grade
11. Laurea in ingegneria mineraria	Diplom-Ingenieur für Hüttenwesen (mit den Studienzweigen: Eisenhüttenwesen oder Metallhüttenwesen oder Verformungswesen oder Metallkunde oder Giessereiwesen oder Betriebs- und Energiewirtschaft)

III.

AKADEMISCHE GRADE, DIE OHNE ZUSATZPRÜFUNGEN GLEICHGESTELLT WERDEN

Italienische akademische Grade	Österreichische akademische Grade
1. Laurea in lingue e letterature straniere	Doktor der Philosophie 1) 2) (Anglistik, Romanistik, Slawistik)
2. Laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo)	Doktor der Philosophie 1) (Anglistik, Romanistik, Slawistik)
3. Laurea in lettere (indirizzo classico)	Doktor der Philosophie (Ur- und Frühgeschichte)
4. Laurea in lettere (indirizzo classico)	Doktor der Philosophie (Klassische Archäologie)
5. Laurea in economia politica	Magister der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften (Volkswirtschaft)
6. Laurea in economia aziendale	Magister der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften (Betriebswirtschaft)
7. Laurea in economia e commercio	Magister der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften (Handelswissenschaft)
8. Laurea in ingegneria civile	Diplom-Ingenieur für Wirtschafts ingenieurwesen-Bauwesen
9. Laurea in ingegneria meccanica	Diplom-Ingenieur für Wirtschafts ingenieurwesen-Maschinenbau
10. Laurea in matematica	Diplom-Ingenieur für Technische Mathematik (mit den Studienzweigen: Mathematik naturwissenschaftlicher Richtung oder Wirtschafts- und Planungsmathematik oder Informations- und Datenverarbeitung)
11. Laurea in scienze delle informazioni (indirizzo generale)	Diplom-Ingenieur für Informatik
12. Laurea in ingegneria civile (sezione edile, sezione idraulica)	Diplom-Ingenieur für Kulturtechnik und Wasserwirtschaft (bis 1969: Kulturtechnik)
13. Laurea in scienze delle preparazioni alimentari	Diplom-Ingenieur für Lebensmittel- und Gärungstechnologie (bis 1969: Gärungstechnik)
14. Laurea in ingegneria mineraria	Diplom-Ingenieur für Erdölwesen
15. Laurea in ingegneria meccanica	Diplom-Ingenieur für Montanmaschinenwesen

1) Doktoren der Philosophie dieser Studienrichtungen haben zwecks Anerkennung in Italien eine Ergänzungsprüfung aus italienischer Literatur abzulegen, soferne sie nicht im Hauptrigorosum Italienisch als zweites Fach gewählt haben.

2) Diese Gleichstellung wird nur für Absolventen der Lehrerbildungsanstalten ohne Zusatzjahr gemäss dem italienischen Gesetz vom 11. Dezember 1969 ausgesprochen.

IV.

AKADEMISCHE GRADE, DIE NACH ABLEGUNG VON ZUSATZPRÜFUNGEN GLEICHGESTELLT WERDEN

Italienische akademische Grade	Österreichische akademische Grade
1. Laurea in sociologia	Magister der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften (Soziologie) Zusatzprüfungen: Moralphilosophie (filosofia morale), Sozialpsychologie (psicologia sociale), Psychologie (psicologia)
2. Laurea in scienze economiche	Magister der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften (Sozialwirtschaft) Zusatzprüfungen: Finanzwissenschaft (scienze delle finanze), Geld- und Kreditwirtschaft (economia monetaria e creditizia)
3. Laurea in scienze statistiche ed economiche	Magister der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften (Sozial- und Wirtschaftsstatistik) Zusatzprüfungen: Grundlagen des öffentlichen Rechtes (istituzioni di diritto pubblico)
4. Laurea in economia e commercio	Magister der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften (Wirtschaftspädagogik) Zusatzprüfungen: Finanzmathematik (matematica finanziaria), Allgemeine und angewandte Buchhaltung (ragioneria generale ed applicata), Wirtschaftsgeschichte (storia economica), Wirtschaftsgeographie (geografia economica), Warenkunde (merceologia)
5. Laurea in ingegneria meccanica	Diplom-Ingenieur für Verfahrenstechnik Zusatzprüfung: Technische Physik (fisica tecnica)
6. Laurea in ingegneria civile	Diplom-Ingenieur für Vermessungswesen (mit den Studienzweigen: Landesvermessung und Ingenieurgeodäsie oder Photogrammetrie und Kartographie oder Erdmessung und Geophysik) Zusatzprüfungen: Konstruktionslehre (scienza delle costruzioni), Konstruktionstechnik (tecnica delle costruzioni)
7. Laurea in ingegneria mineraria	Diplom-Ingenieur für Markscheidewesen Zusatzprüfung: Konstruktionslehre (scienze delle costruzioni)
8. Laurea in scienze geologiche	Diplom-Ingenieur für Angewandte Geophysik Zusatzprüfung: Paläontologie (paleontologia)
9. Laurea in ingegneria mineraria	Diplom-Ingenieur für Gesteinshüttenwesen Zusatzprüfung: Konstruktionslehre (scienza delle costruzioni)

Italienische akademische Grade	Österreichische akademische Grade
10. Laurea in ingegneria mineraria	Diplom-Ingenieur für Montanmaschinenwesen Zusatzprüfungen: Chemie (chimica), Konstruktionslehre (scienza delle costruzioni)
11. Laurea in chimica industriale	Diplom-Ingenieur für Kunststofftechnik Zusatzprüfung: Grundlagen des Rechtes, der Wirtschaft und der Sozialgesetzgebung (elementi di diritto, di economia e di legislazione sociale)
12. Laurea in chimica industriale	Diplom-Ingenieur für Werkstoffwissenschaften Zusatzprüfung: Grundlagen des Rechtes, der Wirtschaft und der Sozialgesetzgebung (elementi di diritto, di economia e di legislazione sociale).

Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, dass meine Regierung die in Ihrer Note enthaltenen Vorschläge akzeptiert und dass somit Ihre Note und diese Antwortnote ein Abkommen zwischen der Republik Österreich und der Italienischen Republik darstellen, das sechzig Tage nach dem Tage in Kraft tritt, an dem die beiden Staaten einander mitteilen, dass die jeweils verfassungsrechtlichen Voraussetzungen hiefür gegeben sind.

Genehmigen Sie, Exzellenz, den Ausdruck meiner ausgezeichneten Hochachtung.

Rudolf KIRCHSCHLAEGER

Seiner Exzellenz Herrn Enrico AILLAUD
a. o. und bev. Botschafter der Italienischen Republik

WIEN

Visto, *il Ministro per gli affari esteri*
MORO

TRADUZIONE NON UFFICIALE

IL MINISTRO FEDERALE
PER GLI AFFARI ESTERI

Vienna, 24 luglio 1972

Eccellenza,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua nota del 24 luglio 1972, che in traduzione tedesca ha il seguente tenore:

(*Omissis*).

(Il testo in tedesco della nota italiana ed il testo bilingue dell'allegato)

Ho l'onore di comunicarLe che il mio Governo accetta le proposte contenute nella Sua nota e che, pertanto, la Sua nota e la presente nota di risposta costituiscono un accordo tra la Repubblica d'Austria e la Repubblica italiana, il quale entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello in cui i due Stati si notificano che sono stati soddisfatti i rispettivi adempimenti costituzionali.

Voglia gradire, Eccellenza, l'espressione della mia più alta considerazione.

Rudolf KIRCHSCHLAEGER

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 dicembre 1973, n. **1088.**

Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, ad accettare un legato.

N. 1088. Decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1973, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato, consistente in un appartamento sito in Roma, piazza S. Martino ai Monti n. 2, int. 3, del valore presunto di L. 2.800.000, disposto dalla sig.ra Dea Oldani ved. Gori con testamento olografo 4 luglio 1968, pubblicato il 14 gennaio 1969, per atto del dott. Vincenzo Pompili, notaio in Roma (n. 37168 di rep. e n. 16115 di prot.), registrato a Roma il 17 gennaio 1969 al n. 697, volume 1080, in favore dell'Istituto don Gnocchi, che si identifica con la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi ».

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1974
Atti di Governo, registro n. 2, *foglio n.* 134. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1973, n. **1089.**

Modificazioni allo statuto della fondazione « Franco Michele Napolitano », con sede in Napoli.

N. 1089. Decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, vengono approvate ulteriori modificazioni allo statuto della fondazione « Franco Michele Napolitano », con sede in Napoli, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1962, n. 276, e successive modificazioni.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1974
Atti di Governo, registro n. 2, *foglio n.* 132. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 marzo 1974, n. **146.**

Riconoscimento, agli effetti civili, del trasferimento del beneficio parrocchiale di S. Maria del Buon Consiglio e S. Antonio, in S. Giovanni a Teduccio, nel comune di Torre Annunziata.

N. 146. Decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Napoli in data 7 gennaio 1973, integrato con dichiarazione di pari data, relativo all'incorporazione del territorio della parrocchia di S. Maria del Buon Consiglio e S. Antonio, in S. Giovanni a Teduccio (Napoli), nelle limitrofe parrocchie di S. Giovanni Battista, S. Maria del Carmine e S. Maria del Soccorso, nello stesso comune, ed al trasferimento del beneficio parrocchiale, con lo stesso titolo, nel comune di Torre Annunziata (Napoli), provvisoriamente nell'oratorio sito in corso Umberto I, n. 230.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1974
Atti di Governo, registro n. 2, *foglio n.* 110. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 marzo 1974, n. **147**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della nuova denominazione della casa di procura della congregazione delle carmelitane terziarie scalze, in Roma.

N. 147. Decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta, agli effetti civili, la nuova denominazione di: « Casa di procura della congregazione delle carmelitane missionarie teresiane » assunta dalla casa di procura della congregazione delle carmelitane terziarie scalze, in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *aprile* 1974
Atti di Governo, registro n. 2, *foglio n.* 109. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 marzo 1974, n. **148**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Maria di Montevergine, in Napoli.

N. 148. Decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Pozzuoli in data 5 giugno 1969, integrato con due dichiarazioni rispettivamente del 20 ottobre 1971 e 26 aprile 1973, relativo alla erezione della parrocchia di S. Maria di Montevergine, in zona Soccavo del comune di Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *aprile* 1974
Atti di Governo, registro n. 2, *foglio n.* 111. — SCIARRETTA

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1973.

Valore e caratteristiche tecniche del francobollo celebrativo del centenario della fondazione dell'Istituto idrografico della Marina militare.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1973, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, con il quale è stata autorizzata, per il 1973, l'emissione di una serie di francobolli celebrativi del centenario della fondazione dell'Istituto idrografico della Marina militare;

Decreta:

Articolo unico

E' emesso un francobollo celebrativo del centenario della fondazione dell'Istituto idrografico della Marina militare, nel valore da L. 50.

Detto francobollo è stampato in rotocalco, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: millimetri 30×40; formato stampa: mm. 26×36; la perforatura è formata da n. 14 dentelli su due centimetri; tiratura: quindici milioni di esemplari; quartino: 50 esemplari; quadricromia.

La vignetta, racchiusa entro una cornice a motivi geometrici ad intarsio, rappresenta una nave adibita a ricerche idrografiche e oceanografiche, che, mediante apparati ad ultrasuoni, rileva il fondo marino, raffigurato da una sezione degli strati superficiali della crosta terrestre. Tra la nave e il fondo marino sono evidenziati i due sistemi di onde prodotti dall'impiego degli apparati. In alto, a sinistra, è riprodotto l'emblema dell'Istituto idrografico della Marina; a destra, il valore « L. 50 ».

Nella cornice in basso, al centro, è situata la parola « ITALIA »; lungo gli altri tre lati è riportata la leggenda « CENTENARIO FONDAZIONE ISTITUTO IDROGRAFICO MARINA MILITARE 1873-1973 ».

Tutte le leggende sono in carattere maiuscolo corsivo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 marzo 1973

Il Ministro
per le poste e le telecomunicazioni
GIOIA

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *aprile* 1974
Registro n. 24, *foglio n.* 228

(3610)

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1973.

Valore e caratteristiche tecniche del francobollo celebrativo del 75° anniversario della Fiera internazionale dell'agricoltura di Verona.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1973, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, con il quale è stata autorizzata l'emissione, nel 1973, di una serie di francobolli celebrativi del 75° anniversario della Fiera internazionale dell'agricoltura di Verona;

Decreta:

Articolo unico

E' emesso un francobollo celebrativo del 75° anniversario della Fiera internazionale dell'agricoltura di Verona, nel valore da L. 50.

Detto francobollo è stampato in rotocalco, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: millimetri 30×40; formato stampa: mm. 26×36; la perforatura è formata da n. 14 dentelli su due centimetri; tiratura: quindici milioni di esemplari; quartino: 50 esemplari; quadricromia.

La vignetta rappresenta una composizione costituita da elementi simbolici in stile moderno, raffiguranti la terra, l'agricoltura e l'allevamento dei cavalli. Sullo sfondo, in alto a destra, è rappresentata graficamente l'Arena di Verona. La composizione è completata, in alto a sinistra, dalla leggenda « LXXV FIERA INTERNAZIONALE DELL'AGRICOLTURA », in carattere maiuscolo su tre righe, e a destra la leggenda « VERONA 1973 », posta verticalmente dall'alto in basso e nello stesso carattere. In basso figura la parola « ITALIA », seguita dall'indicazione del valore « L. 50 ».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 marzo 1973

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
GIOIA

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *aprile* 1974
Registro n. 24, *foglio n.* 266

(3607)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1973.

Valore e caratteristiche tecniche del francobollo celebrativo del 50° anniversario del Provveditorato generale dello Stato.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto che, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, sino all'emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1973, con il quale è stata autorizzata l'emissione, nel 1973, di alcune serie di francobolli celebrativi e commemorativi;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle Poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1290 del 6 giugno 1973;

Decreta:

Articolo unico

E' emesso un francobollo celebrativo del 50° anniversario del Provveditorato generale dello Stato, del valore da L. 50.

Detto francobollo è stampato in rotocalco, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: millimetri 40×30; formato stampa: mm. 36×26; la perforatura è formata da n. 14 dentelli su due centimetri; tiratura: quindici milioni di esemplari; colori: nero, rosso, verde e oro; quartino: 50 esemplari.

La vignetta riproduce una composizione grafica ad elementi simbolici: il Provveditorato generale dello Stato, simboleggiato da una molla a spirale color oro, distribuisce l'energia necessaria al movimento degli ingranaggi dello Stato, rappresentati a loro volta da tre ruote dentate, nei colori nazionali, verde, bianco e rosso. Attorno alla vignetta, disposta su tre lati — quello superiore e i due laterali — è situata, a guisa di cornice, la leggenda « CINQUANTENARIO PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO », in carattere maiuscolo ed in colore nero. In alto, rispettivamente a sinistra e a destra, sono riportate, anch'esse in colore nero, le due date « 1923 » e « 1973 ». In basso a sinistra è posta, in colore oro, la parola « ITALIA »; a destra, l'indicazione del valore, « L. 50 », in nero.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 giugno 1973

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
GIOIA

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *aprile* 1974
Registro n. 24, *foglio n.* 267

(3608)

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1974.

Modalità di svolgimento degli esami per il conseguimento delle abilitazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e dell'abilitazione per la condotta dei motori delle imbarcazioni da diporto prevista dallo stesso art. 20.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Visti gli articoli 20, ultimo comma, e 22 della legge 11 febbraio 1971, n. 50;

Considerata la necessità di stabilire le modalità di svolgimento degli esami per il conseguimento delle abilitazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'art. 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e dell'abilitazione per la condotta dei motori delle imbarcazioni da diporto prevista dallo stesso art. 20;

Decreta:

Sono approvate le unite modalità di svolgimento degli esami per il conseguimento delle abilitazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'art. 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e dell'abilitazione per la condotta dei motori delle imbarcazioni da diporto prevista dallo stesso art. 20.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 febbraio 1974

Il Ministro per la marina mercantile
PIERACCINI

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
PRETI

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DELLE ABILITAZIONI DI CUI ALLE LETTERE *A*), *B*), *C*) E *D*) DELL'ART. 20 DELLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1971, N. 50, E DELL'ABILITAZIONE PER LA CONDOTTA DEI MOTORI DELLE IMBARCAZIONI DA DIPORTO PREVISTA DALLO STESSO ART. 20.

Art. 1.

La domanda di ammissione agli esami per il conseguimento delle abilitazioni previste alle lettere *a*) e *c*) dell'art. 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e dell'abilitazione per la condotta dei motori delle imbarcazioni da diporto prevista dallo stesso art. 20, deve essere presentata alle capitanerie di porto o agli uffici circondariali marittimi o agli uffici provinciali della motorizzazione civile.

La domanda di ammissione agli esami per il conseguimento delle abilitazioni previste alle lettere *b*) e *d*) del citato art. 20 deve essere presentata alle capitanerie di porto o agli uffici circondariali marittimi.

La domanda redatta in carta da bollo deve contenere le seguenti indicazioni:

a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita;
c) luogo di residenza;
d) cittadinanza;
e) tipo di patente che si richiede.

Il candidato deve inoltre dichiarare, sotto la propria responsabilità:

che non ha presentato altrove domanda per conseguire la stessa abilitazione;

che non ha sostenuto in precedenza l'esame per conseguire la stessa abilitazione con esito sfavorevole;

oppure

che ha sostenuto in precedenza l'esame per conseguire la stessa abilitazione con esito sfavorevole, indicando, in tal caso, la data e la sede del precedente esame.

La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

1) certificato medico rilasciato in conformità al decreto ministeriale 6 giugno 1973, e successive modificazioni;

2) certificato penale generale;

3) due fotografie formato tessera su fondo bianco;

4) certificato di nascita, di residenza e di cittadinanza ovvero una dichiarazione sostitutiva redatta dall'interessato a norma dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

5) ricevute di pagamento dei tributi previsti dall'art. 43 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e dalla tabella annessa alla legge stessa.

I certificati indicati ai punti 1) e 2) del precedente comma devono essere in data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda.

Art. 2.

La data e la sede degli esami per il conseguimento delle patenti di cui al precedente articolo è stabilito dagli uffici che hanno ricevuto le domande, tenuto conto del numero delle domande presentate al completo della documentazione di rito.

Art. 3.

La prova teorica e la prova pratica previste dai programmi d'esame emanati ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, sono effettuate nel corso di una sola seduta della commissione d'esame.

Per particolari motivi, come ad esempio nel caso di avverse condizioni atmosferiche, di notevole agitazione delle acque o di impossibilità di manovra a vela per assenza di vento, la commissione può rinviare la prova pratica ad una successiva seduta. Tale prova deve essere sostenuta dinanzi alla stessa commissione, salvo legittimo impedimento.

Del rinvio della prova pratica deve essere fatta annotazione sulla domanda d'esame, specificandone i motivi nonchè menzione nel verbale.

Art. 4.

L'esame s'intende concluso con esito sfavorevole qualora il candidato non abbia superato una delle due prove; in tal caso la domanda d'esame deve essere archiviata e la documentazione allegata può essere restituita all'interessato che ne faccia richiesta, salvo le ricevute relative al pagamento della tassa di ammissione agli esami prevista dall'art. 43, lettere *a*) e *c*), della legge 11 febbraio 1971, n. 50 e dei tributi di cui ai punti 8 e 10 della tabella annessa alla legge stessa.

Un nuovo esame dovrà comunque vertere su ambedue le prove e potrà essere sostenuto solo dopo che siano trascorsi 30 giorni dalla data dell'esame concluso con esito sfavorevole.

Art. 5.

Ai fini dello svolgimento della prova pratica, l'idoneità della imbarcazione impiegata è riconosciuta dalla commissione di esame.

Durante lo svolgimento della prova pratica deve trovarsi a bordo, accanto al candidato, una persona responsabile del comando e della condotta della imbarcazione, munita di abilitazione di tipo almeno pari a quella che il candidato intende conseguire.

Qualora l'esame riguardi l'abilitazione alla condotta dei motori delle imbarcazioni da diporto deve trovarsi a bordo anche altra persona in possesso di abilitazione alla condotta dei motori.

Art. 6.

Alla prova pratica deve presenziare almeno un membro della commissione d'esame; quando l'esame riguardi il conseguimento dell'abilitazione alla condotta dei motori deve presenziare alla prova pratica il membro esperto della commissione previsto per il conferimento di tale abilitazione.

Art. 7.

Il giudizio definitivo sull'esito dell'esame deve essere formulato dalla commissione tenuto conto dei risultati della prova teorica e della prova pratica.

L'esito dell'esame viene annotato sulla domanda; l'originale del verbale d'esame resta agli atti dell'ufficio che rilascia la patente.

(3644)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1974.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Latina.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto del 24 luglio 1967, n. 111/RC, con il quale l'amministrazione provinciale di Latina ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada di bonifica « della Lavorazione » che inizia dalla strada provinciale « Litoranea » progressiva km. 11+430 e termina alla « Lungomare » progressiva km. 21+400, dell'estesa di km. 2+012;

Visto il voto 15 maggio 1973, n. 401, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di bonifica « della Lavorazione » dell'estesa di km. 2+012 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 marzo 1974

Il Ministro: LAURICELLA

(3600)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della convenzione per il riconoscimento reciproco dei punzoni di prova delle armi da fuoco portatili, con regolamento e annessi I e II, adottata a Bruxelles il 1° luglio 1969.

Il 1° marzo 1974, in base ad autorizzazione disposta con legge 12 dicembre 1973, n. 993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 19 febbraio 1974, è stato depositato a Bruxelles presso il Governo belga lo strumento di ratifica della convenzione per il riconoscimento reciproco dei punzoni di prova delle armi da fuoco portatili, con regolamento e annessi I e II, adottata a Bruxelles il 1° luglio 1969.

In conformità al disposto dell'art. VI (3) della convenzione stessa, i suddetti atti sono entrati in vigore per l'Italia, il 31 marzo 1974.

(3542)

Rilascio di exequatur

In data 13 aprile 1974 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Augusto Boetti Villanis, console generale onorario di Costa Rica a Torino.

(3543)

In data 13 aprile 1974 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Michael Angelo Cafferty, console di Gran Bretagna a Milano.

(3544)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Vercelli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 23 aprile 1974, la provincia di Vercelli viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 1.750.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1078/M)

Autorizzazione alla provincia di Frosinone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 23 aprile 1974, la provincia di Frosinone viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 2.132.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1079/M)

Autorizzazione alla provincia di Firenze ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 23 aprile 1974, la provincia di Firenze viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 15.562.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1080/M)

Autorizzazione alla provincia di Avellino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 23 aprile 1974, la provincia di Avellino viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 4.390.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1081/M)

Autorizzazione al comune di Iglesias ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 aprile 1974, il comune di Iglesias (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 925.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1034/M)

Autorizzazione al comune di Quartu Sant'Elena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 aprile 1974, il comune di Quartu Sant'Elena (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 876.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1035/M)

Autorizzazione al comune di Luogosano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1974, il comune di Luogosano (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.312.555, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1036/M)

Autorizzazione al comune di Stilo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1974, il comune di Stilo (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 128.453.100, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1037/M)

Autorizzazione al comune di Staiti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1974, il comune di Staiti (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.991.240, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1038/M)

Autorizzazione al comune di Condofuri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1974, il comune di Condofuri (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 182.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1039/M)

Autorizzazione al comune di San Martino d'Agri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1974, il comune di San Martino d'Agri (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.003.495, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1040/M)

Autorizzazione al comune di Muro Lucano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1974, il comune di Muro Lucano (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 247.815.965, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1041/M)

Autorizzazione al comune di Vicoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1974, il comune di Vicoli (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.830.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1042/M)

Autorizzazione al comune di San Pietro in Lama ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1974, il comune di San Pietro in Lama (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.388.130, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1043/M)

Autorizzazione al comune di Gallipoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1974, il comune di Gallipoli (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 647.290.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1044/M)

Autorizzazione al comune di Goriano Sicoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1974, il comune di Goriano Sicoli (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.016.206, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1045/M)

Autorizzazione al comune di Vastogirardi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1974, il comune di Vastogirardi (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.750.563, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1046/M)

Autorizzazione al comune di Spezzano Piccolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1974, il comune di Spezzano Piccolo (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 67.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1047/M)

Autorizzazione al comune di Scigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1974, il comune di Scigliano (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.472.661, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1048/M)

Autorizzazione al comune di Lappano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1974, il comune di Lappano (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 67.552.750, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1049/M)

Autorizzazione al comune di Oria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1974, il comune di Oria (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 367.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1050/M)

Autorizzazione al comune di Sarzana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1974, il comune di Sarzana (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 196.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1051/M)

Autorizzazione al comune di Saludecio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1974, il comune di Seludecio (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 102.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1052/M)

Autorizzazione al comune di Ventotene ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1974, il comune di Ventotene (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.140.705, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1053/M)

Autorizzazione al comune di Pietralunga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1974, il comune di Pietralunga (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 90.128.505, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1054/M)

Autorizzazione al comune di Narbolia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1974, il comune di Narbolia (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.335.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1055/M)

Autorizzazione al comune di San Basilio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1974, il comune di San Basilio (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1056/M)

Autorizzazione al comune di S. Giovanni Suergiu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1974, il comune di S. Giovanni Suergiu (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.008.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1057/M)

Autorizzazione al comune di Terralba ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1974, il comune di Terralba (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 61.655.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1058/M)

Autorizzazione al comune di Bitti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1974, il comune di Bitti (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.185.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1059/M)

Autorizzazione al comune di Catania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1974, il comune di Catania viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 41.022.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1060/M)

Autorizzazione al comune di L'Aquila ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1974, il comune di L'Aquila viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 5.346.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1061/M)

Autorizzazione al comune di Frasso Sabino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 aprile 1974, il comune di Frasso Sabino (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.324.440, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1010/M)

Autorizzazione al comune di Samatzai ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 23 aprile 1974, il comune di Samatzai (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.435.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1011/M)

Autorizzazione al comune di Nureci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 23 aprile 1974, il comune di Nureci (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.545.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1012/M)

Autorizzazione al comune di Lula ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 23 aprile 1974, il comune di Lula (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.195.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1013/M)

Autorizzazione al comune di Macomer ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 23 aprile 1974, il comune di Macomer (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 234.400.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1014/M)

Autorizzazione al comune di Lei ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 23 aprile 1974, il comune di Lei (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.295.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1015/M)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di quattro cattedre universitarie presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma sono vacanti le seguenti cattedre:

1) patologia generale, terza cattedra;

2) biologia e zoologia generale, compresa la genetica e la biologia delle razze, terza cattedra;

3) tisiologia, terza cattedra;

4) chimica, seconda cattedra,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3701)

Vacanza di diciannove cattedre universitarie presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma, sono vacanti le seguenti cattedre:

1) antropologia culturale I;
2) assiriologia;
3) filologia medioevale e umanistica;
4) filologia romanza II;
5) filosofia del linguaggio;
6) filosofia morale III;
7) letteratura italiana III;
8) lingua e letteratura francese III;
9) lingua e letteratura portoghese II;
10) psicologia;
11) storia del diritto italiano;
12) storia del Risorgimento II;
13) storia dell'arte musulmana e copta;
14) storia dell'Europa orientale II;
15) storia della filosofia moderna e contemporanea;
16) storia della letteratura italiana moderna e contemporanea;
17) storia della lingua italiana II;
18) storia della pedagogia;
19) storia delle dottrine politiche,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3702)

Vacanza della cattedra di alimentazione e nutrizione animale presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Parma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Parma è vacante la cattedra di alimentazione e nutrizione animale alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3703)

Vacanza della prima cattedra di clinica medica generale e terapia medica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Catania.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Catania è vacante la prima cattedra di clinica medica generale e terapia medica alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3704)

Vacanza di cinque cattedre universitarie presso la prima facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la prima facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli sono vacanti le seguenti cattedre:

1) anatomia chirurgica e corso di operazioni;
2) chirurgia sperimentale;
3) tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio;
4) neurochirurgia;
5) clinica otorinolaringoiatrica,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3705)

Vacanza della cattedra di medicina del lavoro presso la seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli è vacante la cattedra di medicina del lavoro alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3700)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica del 6 novembre 1973 registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1974, registro n. 16 Pubblica istruzione, foglio n. 241, è stato respinto il ricorso straordinario proposto, in data 14 agosto 1970, dalla prof.ssa M. Luisa Rachello Piovesana avverso la decisione del provveditore agli studi di Treviso, con la quale veniva respinto il ricorso gerarchico presentato dalla detta insegnante contro la qualifica attribuitale dal preside dell'istituto tecnico commerciale «Riccati» di Treviso, per l'attività ivi prestata nell'anno scolastico 1968-69.

(3384)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 1974, registro n. 3, foglio n. 56, è stato accolto il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto in data 17 settembre 1969 dalla prof.ssa Pioletti Domenica nata Minuto avverso la decorrenza degli effetti economici della retrodatazione della nomina in ruolo, disposta con decreto ministeriale 18 luglio 1969.

(3386)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di marzo 1974

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di marzo 1974 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario, conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		Dal 1° gennaio al 31 marzo 1974			
		INCASSI (in milioni di lire)		PAGAMENTI (in milioni di lire)	
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 1973			19.222		
Gestione di bilancio					
Entrate tributarie, extratributarie e per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	competenza	2.361.061			
	residui	798.205			
	Totale		3.159.266		
Accensione di prestiti	competenza	11.525			
	residui	64			
	Totale		11.589		
Spese correnti	competenza			2.685.044	
	residui			197.082	
	Totale				2.882.126
Spese in conto capitale	competenza			195.967	
	residui			83.046	
	Totale				279.013
Rimborso di prestiti	competenza			183	
	residui			3.369	
	Totale				3.552
Gestione di Tesoreria					
In conto debiti di Tesoreria:					
Debito fluttuante		4.833.051		3.761.688	
Conti correnti		8.204.615		8.437.872	
Incassi da regolare		2.481.091		2.561.279	
Altre gestioni		6.628.406		5.848.643	
	Totale		22.147.163		20.609.482
In conto crediti di Tesoreria:					
Crediti per operazioni di portafoglio		12.721		60.588	
Pagamenti da regolare		264.115		679.493	
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi		860.246		770.758	
Altri crediti		4.340.492		5.500.622	
	Totale		5.477.574		7.011.461
	Totale complessivo		30.814.814		30.785.634
Fondo di cassa al 31 marzo 1974			—		29.180
	Totale a pareggio		30.814.814		30.814.814

SITUAZIONE DEL TESORO

	al 31 marzo 1974 (in milioni di lire)		
FONDO DI CASSA		29.180	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	49.783		
Pagamenti da regolare	982.014		
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi	1.911.130		
Altri crediti	4.549.635		
Totale crediti		7.492.567	
In complesso			7.521.747
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	14.937.658		
Conti correnti	4.585.354		
Incassi da regolare	347.633		
Altre gestioni	1.726.593		
Totale debiti			21.597.238
Situazione del Tesoro (passività)			14.075.491

Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 31 marzo 1974 L. 288.116 milioni.

Il primo dirigente: PIEMONTESE

Il direttore generale del Tesoro: MICONI

(3742)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300 000 000

PROVVISORIA — SITUAZIONE AL 31 MARZO 1974 — PROVVISORIA

ATTIVO

Voce		Parziale	Totale
Oro	L.		1.804.287.662.898
Cassa	»		106.007.130.684
Portafoglio su piazze italiane:			
— risconto alle Aziende di credito	L.	89.140.462.944	
— sconto Buoni Tesoro e cedole	»	—	89.140.462.944
Anticipazioni:			
— in conto corrente	L.	1.008.825.989.368	
— a scadenza fissa	»	881.878.294.000	1.890.704.283.368
Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione	L.		—
Attività verso l'estero in valuta	»		4.289.389.392
Ufficio Italiano Cambi:			
— conto corrente ordinario	L.	1.249.464.872.799	
— conti speciali	»	5.493.775.682.582	6.743.240.555.381
Anticipazioni straordinarie al Tesoro	L.		339.000.000.000
Risconto per finanziamenti ammassi	»		1.153.834.171.570
Conto corrente per il servizio di Tesoreria	»		3.197.942.583.786
Servizi diversi per conto dello Stato - partite debitorie	»		649.471.797.911
Impiego in titoli di Stato o garantiti dallo Stato	»		6.119.969.338.782
Investimento dei fondi di riserva e di fondi diversi accantonati:			
— titoli di Stato o garantiti dallo Stato	L.	307.002.312.801	
— altre attività	»	215.483.496.664	522.485.809.465
Immobili per uso ufficio	L.		1
Partite varie attive	»		262.748.098.341
Spese dell'esercizio	»		35.019.912.440
			22.918.141.196.963
Impegni:			
— credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione	L.		673.574.270.455
Depositi:			
— a garanzia	L.	3.436.479.018.418	
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria	»	5.152.694.721.000	
— altri	»	7.188.645.174.026	15.777.818.913.444
Depositari di titoli e valori	L.		623.982.540
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		1.764.632.416
TOTALE	L.		39.371.922.995.818

PASSIVO

Voce		Parziale	Totale
Circolazione	L.		9.540.747.960.000
Vaglia cambiari ed altri debiti a vista	»		130.766.503.856
Depositi in conto corrente liberi	»		89.581.865.128
Depositi in conto corrente vincolati a tempo	»		1.000.030.000
Depositi in conto corrente costituiti per obblighi di legge:			
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria	L.	5.904.828.761.034	
— altri	»	898.744.795	5.905.727.505.829
Depositi in valuta estera:			
— per conto U.I.C.	L.	4.845.234.089.500	
— altri	»	4.081.443.811	4.849.315.533.311
Conti dell'estero in lire:			
— per conto U.I.C.	L.	648.541.593.082	
— altri	»	57.169.989.198	705.711.582.280
Conto corrente per il servizio di Tesoreria	L.		—
Servizi diversi per conto dello Stato - partite creditorie	»		156.948.391.045
Servizi di cassa per conto di enti vari	»		37.460.669.748
Fondi diversi accantonati	»		649.002.747.186
Partite varie passive	»		723.259.214.620
Capitale sociale	L.	300.000.000	
Fondo di riserva ordinario	»	29.088.649.820	
Fondo di riserva straordinario	»	27.805.633.978	57.194.283.798
Saldo rendite e spese del precedente esercizio, prima delle scritturazioni di chiusura	L.		30.554.733.916
Rendite dell'esercizio	»		40.870.176.246
			22.918.141.196.963
Impegni	L.		673.574.270.455
Depositanti	»		15.777.818.913.444
Titoli e valori presso terzi	»		623.982.540
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		1.764.632.416
TOTALE	L.		39.371.922.995.818

Il Governatore: CARLI

Il ragioniere generale: PESCATORE

(3743)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per il conferimento di posti gratuiti di studio per convittrici presso gli istituti pubblici di educazione femminile.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1972, n. 1119;
Veduta la legge 18 marzo 1951, n. 228;
Veduta la legge 31 ottobre 1966, n. 942;
Veduta la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Decreta:

Art. 1.
Concorso

E' bandito un concorso, per titoli, per il conferimento, presso gli istituti pubblici di educazione femminile, di complessivi sessantuno posti gratuiti di studio, per convittrici.

I posti sono così distinti:

trentuno da assegnarsi ad alunne della scuola elementare e media;

trenta da assegnarsi ad alunne che, nell'anno scolastico 1973-74, hanno completato gli studi della scuola media o che hanno frequentato corsi di istruzione secondaria di secondo grado, comprese le scuole artistiche.

Art. 2.
Ripartizione dei posti

I posti di cui all'articolo precedente sono disponibili presso i sottoindicati istituti:

convitto nazionale di Anagni;
educandato «SS. Annunziata» di Firenze (Poggio Imperiale);
educandato «Delle Fanciulle» di Milano;
educandato «S. Benedetto» di Montagnana (Padova);
educandato «M. Adelaide» di Palermo;
educandato «Uccellis» di Udine;
educandato «Agli Angeli» di Verona;
conservatorio «S. Giovanni Battista» di Pistoia;
istituto «De Pino Matrone» di Maratea (Potenza);
conservatorio «S. Elisabetta» di Barga (Lucca);
istituto «SS. Trinità e Paradiso» di Vico Equense (Napoli);
conservatorio «S. Chiara» di San Miniato (Pisa);
conservatorio «S. Pietro» di Volterra (Pisa);
conservatorio «Corradini» di Sezze (Latina);
conservatorio «S. Marta» di Montopoli Valdarno (Pisa);
educandato «S. Alfonso dè Liguori» di Colletorto (Campobasso);
conservatorio «S. Maria degli Angeli» di Firenze;
conservatorio «Montalve alla Quiete» di Firenze;
conservatorio «Delle Mantellate» di Firenze;
conservatorio «S. Michele» di Pescia (Pistoia).

Art. 3.
Requisiti per l'ammissione al concorso

Al concorso possono partecipare le alunne che siano in possesso della cittadinanza italiana e che raggiungano l'età non inferiore a 7 anni e non superiore a 15 anni alla data del 30 settembre 1974.

Fermo restando il limite minimo di età, le candidate che dimostrino di essere convittrici o semiconvittrici negli istituti pubblici di educazione femminile o negli istituti di educazione indicati nell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1972, n. 1119, possono partecipare al concorso anche se hanno superato il limite massimo di età.

I posti saranno conferiti, secondo l'ordine di graduatoria e fino all'esaurimento dei posti messi a concorso, alle aspiranti appartenenti a famiglie il cui reddito imponibile, relativo all'anno 1973, dichiarato dal competente ufficio distrettuale delle imposte dirette, non sia superiore a L. 1.200.000, se con un figlio a carico, aumentato di L. 200.000 per ogni altro figlio a carico, e che avranno conseguito, nella sessione estiva dell'anno scolastico 1973-74, la promozione alla classe superiore o la licenza con una media di almeno 7 decimi in profitto, se alunne della scuola elementare e con una media di almeno 6,50 decimi in profitto se alunne di scuola media e di scuola secondaria di secondo grado. Le alunne che hanno conseguito la licenza media devono dimostrare di aver riportato almeno il giudizio di «buono»; non sono computati, ai fini della media, il voto di condotta, di religione, di educazione fisica e delle materie facoltative (per le aspiranti che frequentino l'istituto magistrale, il voto di educazione fisica è computato ai fini della media).

Le aspiranti il cui reddito imponibile sia superiore a quello indicato nel comma precedente, e quelle che non hanno conseguito i minimi di profitto scolastico indicati nello stesso comma, non sono ammesse al concorso.

I documenti allegati alla domanda saranno restituiti subito soltanto se l'interessato dichiarerà di non aver obiezioni da fare sull'esito del concorso. In caso contrario saranno restituiti, a domanda, dopo trascorsi 120 giorni dalla data di notificazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'avvenuta pubblicazione delle graduatorie nel Bollettino Ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 4.
Domanda di ammissione al concorso

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta semplice dal genitore esercente la patria potestà o dal tutore, dovrà pervenire, secondo lo schema di modello allegato al presente bando, direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione classica, scientifica e magistrale - Divisione 5ª, entro il 10 luglio 1974.

La data di presentazione della domanda sarà accertata dal bollo di arrivo dell'ufficio postale del Ministero. Si considerano, tuttavia, prodotte in tempo utile le domande spedite entro il suddetto termine a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 5.
Documenti da allegare alla domanda e modalità di conferimento del posto

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti, esenti da tassa di bollo, a norma delle vigenti disposizioni, in originale o in copia autenticata:

a) certificato, rilasciato dalla scuola frequentata, attestante la conseguita promozione alla classe superiore o la conseguita licenza elementare o media nella sessione estiva dell'anno scolastico 1973-74 con indicazione dei voti riportati nelle singole materie o del giudizio attribuito. Tale certificato può essere sostituito soltanto con la copia autenticata della pagella scolastica (1);

b) certificato medico, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, attestante che l'aspirante è di sana costituzione ed esente da malattie che possano impedirne la permanenza in collegio;

c) stato di famiglia recante, a tergo, la dichiarazione dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette che attesti i redditi imponibili o l'esonero dal pagamento delle imposte.

Non sono considerate valide, ai fini dell'ammissione dello aspirante al concorso, le dichiarazioni in cui si attesti, genericamente, che «non è stata prodotta la dichiarazione unica dei redditi ai fini dell'imposta complementare» o che l'interessato «non figura iscritto nei ruoli». Gli uffici distrettuali devono specificare che tale dichiarazione non è stata prodotta o la iscrizione in ruolo non è stata effettuata, perchè l'interessato è esente, a norma di legge, dal pagamento delle imposte; in mancanza di tale precisazione, il genitore esercente la patria potestà o il tutore dovrà allegare una propria dichiarazione in cui attesti di essere esente, per legge, dall'obbligo della denuncia dei redditi, precisandone le ragioni.

Nei casi in cui non venga dichiarato il reddito imponibile, sarà considerato utile, ai fini dell'ammissibilità o meno al concorso e a ogni altro effetto, il reddito dichiarato;

d) dichiarazione del genitore che esercita la patria potestà o de' tutore, attestante, sotto la propria responsabilità:

---

(1) I titoli di studio conseguiti all'estero devono essere documentati con certificato rilasciato dalla scuola frequentata con lo specchietto dei voti o del giudizio riportato. Tale certificato deve essere tradotto in italiano e vistato dal competente consolato.

1) la professione propria e di ciascun componente della famiglia, con l'indicazione esatta dell'ente o ufficio presso cui prestano la loro opera e con l'indicazione dell'importo dei relativi redditi mensili netti percepiti. Se tale lavoro è svolto in proprio, il dichiarante deve specificare il genere di lavoro e deve indicare il numero delle persone che, eventualmente, prestano servizio alle sue dipendenze;

2) se tra i componenti della famiglia vi siano figli che usufruiscano, nell'anno scolastico in corso, di posto gratuito in collegio o di borsa di studio, conferiti o assegnati da questo Ministero o da altri enti.

Questo Ministero si riserva di svolgere accertamenti d'ufficio relativamente alla veridicità delle dichiarazioni;

e) dichiarazione con la quale il genitore esercente la patria potestà o il tutore si obbliga a pagare le tasse scolastiche, ove previste, e quelle spese accessorie per le quali non è previsto, dalle vigenti disposizioni, l'esonero (spese di viaggio per raggiungere il collegio, spese per malattie che non possano essere curate nell'infermeria del collegio, ecc.);

f) quegli altri documenti che la concorrente ritenga di produrre, nel proprio interesse, compresi quelli idonei a dimostrare l'appartenenza a determinate categorie di cittadini (orfane di guerra, figlie di mutilati ed invalidi di guerra e civili, altre categorie assimilabili) e quelli idonei a dimostrare che nella località, dove risiede la famiglia dell'aspirante, non esiste il tipo di scuola che l'aspirante stessa in atto frequenta o intende frequentare al compimento della scuola dell'obbligo (tale dichiarazione deve essere rilasciata dal comune di residenza o dal provveditorato agli studi competente i quali devono specificare se la località sede del tipo di scuola di cui trattasi è agevolmente raggiungibile e con quali mezzi);

g) per i figli a carico, perchè studenti universitari: certificato dell'università;

h) i disoccupati e i lavoratori saltuari dovranno presentare un certificato del comune o dell'ufficio del lavoro attestante tale condizione.

La mancanza anche di uno solo dei documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*) importa l'esclusione dal concorso. I documenti di cui alle lettere *b*), *c*) dovranno essere in data non anteriore a tre mesi da quella del presente bando.

Le vincitrici del concorso riceveranno, tramite le direzioni degli istituti interessati, comunicazione scritta sull'esito favorevole del concorso e dovranno dare, entro cinque giorni dalla avvenuta notificazione, a pena di decadenza da ogni diritto, comunicazione di accettazione del beneficio e della sede destinata, alla stessa direzione dell'istituto.

I posti che risulteranno disponibili, a seguito di rinuncia da parte delle vincitrici, saranno conferiti, nell'ordine di graduatoria, ad altre aspiranti, meritevoli del beneficio. Comunicazione in tal senso e con le modalità sopra indicate, saranno date alle interessate.

All'inizio dell'anno scolastico 1974-75 le vincitrici del concorso dovranno prendere possesso del posto, salvo breve proroga, da accordarsi, caso per caso, e per giustificati motivi, dalla direzione dell'istituto interessato.

Il Ministero della pubblica istruzione può mantenere, per la durata massima di un anno, il beneficio del posto gratuito alla vincitrice che ha accettato il beneficio stesso ma che, per gravi motivi di salute o di famiglia, da accertarsi, caso per caso, non sia in condizione di prendere effettivo possesso del posto nell'anno scolastico 1974-75. Entro la data del 15 ottobre 1974 le interessate devono far pervenire a questo Ministero - Direzione generale istruzione classica, scientifica e magistrale - Divisione 5ª, e alla direzione dell'istituto interessato, una richiesta, documentata, di proroga della presa di possesso del posto.

Art. 6.

Durata e natura del beneficio

Le vincitrici del concorso che, nell'anno scolastico 1974-75, hanno titolo per iscriversi in una delle classi delle scuole elementari o della scuola media, godranno del beneficio, salvo i casi di revoca o sospensione del beneficio stesso, fino al termine della scuola dell'obbligo (elementare più scuola media). Se intendano seguire i corsi di istruzione secondaria di secondo grado, devono partecipare nuovamente al concorso.

Le vincitrici del concorso che, nell'anno scolastico 1974-75, hanno titolo per iscriversi in una delle classi degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, comprese le scuole artistiche, godranno del beneficio, salvo i casi di revoca o sospensione del beneficio stesso, fino al compimento degli studi di secondo grado intrapresi.

La beneficiaria di posto gratuito rimane in convitto per la durata dell'anno scolastico e non può essere esonerata dal pernottamento, tranne che ricorrano speciali condizioni di salute o di famiglia, debitamente accertate, nel qual caso il provveditorato agli studi competente può, su richiesta dell'alunna interessata, da effettuarsi tramite il capo dell'istituto che deve esprimere un circostanziato - parere al riguardo, accordare lo esonero dal pernottamento, per il periodo strettamente necessario.

Art. 7.

Formazione delle graduatorie

Il concorso è per titoli e sarà giudicato da una commissione ministeriale che formerà distinte graduatorie delle vincitrici del concorso per posti da assegnarsi ad alunne delle scuole elementari e media e del concorso per posti da assegnarsi ad alunne delle scuole secondarie di secondo grado.

Dopo le graduatorie delle vincitrici, la commissione, osservando l'ordine del punteggio, formerà, per ciascuna categoria una graduatoria delle idonee.

Per la compilazione delle graduatorie di cui sopra, la commissione si atterrà alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente decreto.

Roma, addì 22 aprile 1974

p. *Il Ministro*: Bemporad

Schema di modello di domanda

Il sottoscritto . . . . padre o madre o tutore dell'alunna . . . . nata a . . . il . . . . residente a . . . . via . . . . . . chiede che la predetta figlia sia ammessa al concorso per il conferimento di posti gratuiti di studio per convittrice bandito per l'anno scolastico 1974-75.

Il sottoscritto, presa visione del bando di concorso per il conferimento di complessivi sessantuno posti gratuiti per convittrice e, in particolare, dei requisiti richiesti per l'ammissione, dichiara che la propria figlia:

è in possesso della cittadinanza italiana;

nel corrente anno scolastico 1973-74 ha frequentato la . . . . (1) classe del . . . . (2) ed ha conseguita la promozione (o la licenza) con una media (o giudizio) non inferiore a quella fissata dal bando di concorso.

Allega i seguenti documenti (3):

a) . . . .;
b) . . . .;
c) . . . .;
d) . . . .;
e) . . . .;
f) . . . .;
g) . . . .;
h) . . . .

Indica, in ordine di preferenza, le sedi alle quali gradirebbe che la figlia, nel caso sia compresa tra le vincitrici, sia assegnata . . . . (4).

Data . . . . . .

Firma . . . .

---

(1) Prima, seconda, ecc.

(2) Precisare il tipo di scuola (scuola elementare, media, liceo classico, istituto tecnico per geometri, ecc.).

(3) Vedi art. 5 del bando di concorso.

(4) Possono essere segnalati, a titolo puramente indicativo, in ordine di preferenza, cinque istituti tra quelli indicati nel bando di concorso.

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

A. — Valutazione delle condizioni economiche della famiglia dell'aspirante al beneficio

Per la valutazione dello stato di bisogno, la commissione attribuirà:

1) punti 9 al candidato, orfano di entrambi i genitori, che presenti il certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette « negativo »;

2) punti 8,30 al candidato, orfano di un genitore, il cui genitore superstite risulti disoccupato e che presenti il certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette « negativo »;

3) punti 8 al candidato i cui genitori risultino disoccupati e che presenti il certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette « negativo »;

4) punti 7,50 al candidato che appartiene a famiglia in cui uno dei genitori è disoccupato mentre l'altro genitore lavora ma con occupazione saltuaria (giornaliero, bracciante, stagionale e simili) e che presenti il certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette « negativo »;

5) punti 7,30 al candidato orfano di un solo genitore, il cui genitore superstite svolge attività continuativa e che presenti certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte « negativo »;

6) punti 7 al candidato i cui genitori lavorano ma con occupazione saltuaria (giornalieri, braccianti, stagionali e simili) e che presenti certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette « negativo »;

7) punti 7 al candidato che appartiene a famiglia in cui uno solo dei genitori svolge attività continuativa e che presenti certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette « negativo »;

8) punti 5 al candidato i cui genitori svolgano entrambi attività continuativa e che presenti certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette « negativo ».

In presenza di redditi imponibili saranno apportate, ai punteggi sopra indicati, le seguenti detrazioni:

per imponibili inferiori a	L. 30.000	punti	0,10
per imponibili da L. 30.000 fino a	» 59.999	»	0,15
per imponibili da » 60.000 fino a	» 99.999	»	0,30
per imponibili da » 100.000 fino a	» 149.999	»	0,50
per imponibili da » 150.000 fino a	» 199.999	»	0,75
per imponibili da » 200.000 fino a	» 299.999	»	1 —
per imponibili da » 300.000 fino a	» 399.999	»	1,25
per imponibili da » 400.000 fino a	» 499.999	»	1,50
per imponibili da » 500.000 fino a	» 599.999	»	1,75
per imponibili da » 600.000 fino a	» 699.999	»	2 —
per imponibili da » 700.000 fino a	» 799.999	»	2,25
per imponibili da » 800.000 fino a	» 899.999	»	2,50
per imponibili da » 900.000 fino a	» 999.999	»	2,75
per imponibili da » 1.000.000 fino a	» 1.199.999	»	3 —
per imponibili da » 1.200.000 fino a	» 1.399.999	»	3,50
per imponibili da » 1.400.000 fino a	» 1.599.999	»	3,75
per imponibili da » 1.600.000 fino a	» 1.799.999	»	4 —
per imponibili da » 1.800.000 fino a	» 1.999.999	»	4,25
per imponibili da » 2.000.000 fino a	» 2.199.999	»	4,50
per imponibili da » 2.200.000 fino a	» 2.399.999	»	4,75
per imponibili da » 2.400.000 fino a	» 2.599.999	»	5 —
per imponibili da » 2.600.000 fino a	» 2.799.999	»	6 —
per imponibili da » 2.800.000 in poi		»	7 —

La commissione attribuirà, inoltre, in aggiunta al punteggio, come sopra indicato, punti 0,25 per ogni figlio a carico; non sono considerati a carico, ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui trattasi, i figli che già beneficiano di posto gratuito a carico di questo Ministero o di altri enti. Per ogni figlio beneficiario di posto gratuito vengono, invece, detratti, dal punteggio attribuito nella valutazione dello stato di bisogno, punti 0,75 fino ad un massimo di punti 2,25 (sono considerati a carico oltre ai figli minori anche i figli maggiorenni, fino al 26° anno di età, se siano studenti universitari e non abbiano redditi propri).

Nei casi in cui sia dichiarato, nel certificato dell'ufficio delle imposte, che la famiglia dell'aspirante al beneficio è esonerata dal pagamento delle imposte « per famiglia numerosa », il punteggio supplementare, per carico dei figli, sarà di 0,20 per ogni figlio a carico.

B. — Valutazione del profitto scolastico (1)

Scuole elementari:

media del 7	punti	1 —
media dal 7,1 al 7,5	»	1,50
media dal 7,6 all'8	»	2 —
media dall'8,1 all'8,5	»	2,50
media dall'8,6 al 9	»	3 —
media dal 9,1 al 9,5	»	3,50
media dal 9,6 al 10	»	4 —

Scuola media:

media del 6,5	punti	1,50
media dal 6,6 al 7	»	2 —
media dal 7,1 al 7,5	»	3 —
media dal 7,6 all'8	»	4 —
media dall'8,1 all'8,5	»	5 —
media dall'8,6 al 9	»	6 —
media dal 9,1 al 9,5	»	7 —
media dal 9,6 al 10	»	8 —

Licenza media:

con qualifica « buono »	punti	3 —
con qualifica « distinto »	»	5 —
con qualifica « ottimo »	»	7 —

Scuole secondarie di secondo grado comprese le scuole artistiche:

media del 6,5	punti	2 —
media dal 6,6 al 7	»	3 —
media dal 7,1 al 7,5	»	4,30
media dal 7,6 all'8	»	5,60
media dall'8,1 all'8,5	»	6,90
media dall'8,6 al 9	»	8,20
media dal 9,1 al 9,5	»	9,50
media dal 9,6 al 10	»	11 —

(1) I titoli scolastici, conseguiti in scuole italiane all'estero, o in scuole straniere, i cui titoli sono riconosciuti in Italia, saranno rapportati, caso per caso, per la valutazione, alla presente tabella.

C. — Punteggio per disagiata residenza

La commissione attribuirà da 0,25 di punto e fino ad un massimo di punti 2, in relazione alla composizione del nucleo familiare, all'aspirante al beneficio che risiede all'estero, insieme alla famiglia, emigrata per ragioni di lavoro, o i cui genitori o uno solo di essi siano emigrati all'estero per ragioni di lavoro, o la cui famiglia risieda in località dove non esiste il tipo di scuola che l'interessato intende frequentare nell'anno scolastico 1973-74.

D. — Preferenze a parita' di merito

A parità di punteggio complessivo, saranno applicate le vigenti norme in materia di preferenze.

(3518)

Concorsi per il conferimento di posti gratuiti riservati di studio per la frequenza di scuole elementari e secondarie ivi comprese le scuole artistiche.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1972, n. 1119;

Veduto il regio decreto-legge 18 maggio 1924, n. 848, modificato con la legge 1° dicembre 1971, n. 1081;

Veduto il regio decreto-legge 5 aprile 1925, n. 559;

Veduta la legge 27 giugno 1961, n. 549;

Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 228;

Veduta la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Decreta:

Art. 1.

Concorsi

Sono banditi i seguenti concorsi, per titoli, per il conferimento di posti gratuiti riservati di studio per la frequenza di scuole elementari e secondarie ivi comprese le scuole artistiche:

a) concorso per il conferimento di ventuno posti presso il convitto « Dante Alighieri » di Gorizia, riservati ad alunni, residenti nella regione Friuli-Venezia Giulia, che abbiano titolo per frequentare le scuole di istruzione secondaria.

I posti sono così distribuiti:

sedici da assegnarsi ad alunni della scuola media;

cinque da assegnarsi ad alunni che, nell'anno scolastico 1973-74 hanno completato gli studi della scuola media o che frequentano corsi di istruzione secondaria di secondo grado;

b) concorso per il conferimento di venticinque posti presso il convitto « Fabio Filzi » di Gorizia, riservati ad alunni della Venezia Giulia o appartenenti a famiglie profughe dei territori passati sotto la sovranità o amministrazione della Jugoslavia e da assegnarsi ad alunni della scuola media di primo grado;

c) concorso per il conferimento di quattro posti presso il convitto « S. Pellico » di Ala (Trento), riservati ad alunni del Trentino-Alto Adige e da assegnarsi ad alunni della scuola media di primo grado;

d) concorso per il conferimento di trentatre posti presso il convitto « Nazario Sauro » di Trieste, riservati ad alunni della Venezia Giulia o appartenenti a famiglie profughe dai territori passati sotto la sovranità o amministrazione della Jugoslavia,

che nell'anno scolastico 1973-74 hanno completato gli studi della scuola media o che frequentano corsi di istruzione secondaria di secondo grado;

e) concorso per il conferimento di *ottantaquattro posti* presso i convitti nazionali, gli educandati femminili dello Stato e gli istituti pubblici di educazione femminile, riservati ad alunni e alunne della Venezia Giulia o appartenenti a famiglie profughe dai territori passati sotto la sovranità o amministrazione della Jugoslavia.

I posti sono così distribuiti:

sessanta da assegnarsi ad alunni e alunne della scuola elementare e media;

ventiquattro da assegnarsi ad alunni e alunne che, nell'anno scolastico 1973-74 hanno completato gli studi della scuola media o che hanno frequentato corsi di istruzione secondaria di secondo grado;

f) concorso per il conferimento di cinque posti presso il conservatorio « S. Elisabetta » di Barga, riservati, in primo luogo, alle giovanette del comune di Barga e, quindi, a quelle dei comuni di Coreglia Antelminelli, Bagni di Lucca e degli altri comuni della Garfagnana.

I posti sono così distribuiti:

uno da assegnarsi ad alunne della scuola elementare e media;

quattro da assegnarsi ad alunne che nell'anno scolastico 1973-74 hanno completato gli studi della scuola media o che hanno frequentato corsi di istruzione secondaria di secondo grado;

g) concorso per il conferimento di sette p[illegible] ti [illegible] conservatorio « Divina Provvidenza » di Roma, riservati ad alunne orfane di impiegati civili dello Stato.

I posti sono così distribuiti:

quattro da assegnarsi ad alunne della scuola elementare e media;

tre da assegnarsi ad alunne che, nell'anno scolastico 1973-74 hanno completato gli studi della scuola media o che hanno frequentato corsi di istruzione secondaria di secondo grado;

h) concorso per il conferimento di cinque posti presso il convitto « Marcella e Oscar Sinigaglia » di Roma, riservati ad alunne profughe giuliane e dalmate della scuola media;

i) concorso per il conferimento di un posto riservato presso l'istituto « Beata Vergine » di Vicenza, da assegnarsi ad alunne della scuola elementare e media;

l) concorso per il conferimento di un posto gratuito di fondazione Antonio Meloni Siotto, da godersi presso il convitto nazionale di Cagliari e riservato a « giovanetti di età non superiore ai 10 anni, veramente poveri, figli di genitori incensurati, da scegliere tra quelli nati e residenti nel comune di Dualchi, e, in mancanza, nell'ambito del territorio del mandamento giudiziario di Orani ».

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Ai concorsi possono partecipare alunni e alunne che, oltre ai requisiti indicati nel precedente articolo, siano in possesso della cittadinanza italiana e che raggiungano l'età non inferiore a 7 anni e non superiore a 15 anni alla data del 30 settembre 1974 (1).

Fermo restando il limite minimo di età, gli alunni o le alunne che siano già convittori o convittrici presso i convitti nazionali o gli istituti pubblici di educazione femminile o presso gli istituti indicati nell'articolo precedente, possono partecipare ai concorsi anche se hanno superato il limite massimo di età indicato nel precedente comma.

I posti saranno conferiti agli aspiranti appartenenti a famiglie il cui reddito imponibile, dichiarato dal competente ufficio distrettuale delle imposte dirette non sia superiore a L. 1.200.000 se con un figlio a carico, aumentato di L. 200.000 per ogni altro figlio a carico e che dimostrino di aver conseguito, nella sessione estiva dell'anno scolastico 1973-74, la promozione alla classe superiore o la licenza elementare o la licenza media.

Gli aspiranti il cui reddito imponibile sia superiore a quello indicato nel precedente comma, non sono ammessi ai concorsi.

---

(1) Per gli aspiranti ai posti riservati presso il convitto « Dante Alighieri » di Gorizia, il limite massimo di età è elevato a 16 anni alla stessa data del 30 settembre 1974. Per il posto riservato al convitto nazionale di Cagliari, i limiti di età sono specificati nella lettera *l*).

Art. 3.

Domande di ammissione al concorso

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta semplice dal genitore esercente la patria potestà o dal tutore, dovrà pervenire, secondo lo schema di modello allegato al presente bando, direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione classica, scientifica e magistrale - Divisione 5ª, entro il 10 luglio 1974.

La data di presentazione della domanda sarà accertata dal bollo di arrivo dell'ufficio postale del Ministero. Si considerano, tuttavia, prodotte in tempo utile, le domande spedite entro il suddetto termine, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; a tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

Documenti da allegare alla domanda

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti, esenti da tassa di bollo, a norma delle vigenti disposizioni, in originale o in copia autenticata:

a) certificato scolastico, rilasciato dall'istituto frequentato, che attesti la conseguita promozione alla classe superiore o la licenza elementare o la licenza media, nella sessione estiva dell'anno scolastico 1973-74. Nello stesso certificato devono essere indicati i voti conseguiti nelle singole materie. Detto certificato può essere sostituito soltanto con la copia autenticata della pagella scolastica;

b) certificato medico rilasciato da un medico militare o [illegible] medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, attestante che l'aspirante è di sana costituzione fisica ed esente da malattie che possano impedirne la permanenza in collegio;

c) stato di famiglia recante a tergo la dichiarazione dello ufficio distrettuale delle imposte dirette che attesti i redditi imponibili nell'esercizio 1973 o l'esonero dal pagamento delle imposte.

Non sono considerate valide, ai fini dell'ammissione dello aspirante al concorso, le dichiarazioni in cui si attesti, genericamente, che « non è stata prodotta la dichiarazione unica dei redditi ai fini dell'imposta complementare progressiva » o che l'interessato « non figura iscritto nei ruoli ». Gli uffici distrettuali devono specificare che la dichiarazione non è stata prodotta o la iscrizione in ruolo non è stata effettuata perchè l'interessato è esente, a norma di legge, dall'obbligo della denuncia dei redditi. Tale precisazione può essere fatta anche dallo interessato, sotto la propria responsabilità.

Nei casi in cui non venga dichiarato il reddito imponibile, sarà considerato utile, ai fini dell'ammissibilità o meno al concorso e ad ogni altro effetto, il reddito dichiarato;

d) dichiarazione del genitore esercente la patria potestà o del tutore, attestante, sotto la propria responsabilità:

1) la professione propria e di ciascun componente la famiglia, con l'indicazione esatta dell'ente o dell'ufficio presso cui prestano la loro opera e con l'indicazione dell'importo dei relativi redditi mensili percepiti. Se tale lavoro è svolto in proprio, il dichiarante deve specificare il genere di lavoro e deve indicare il numero delle persone che, eventualmente, prestano servizio alle sue dipendenze;

2) se tra i componenti della famiglia vi siano figli che abbiano usufruito, nell'anno scolastico 1973-74, di posto gratuito in collegio o di borse di studio assegnate da questo Ministero o da altri enti.

Questo Ministero si riserva di svolgere accertamenti d'ufficio relativamente alla veridicità delle dichiarazioni;

e) dichiarazione con la quale il genitore esercente la patria potestà o il tutore si obblighi a pagare le tasse scolastiche, ove previste, e quelle spese accessorie per le quali non è previsto, dalle vigenti disposizioni, l'esonero;

f) quegli altri documenti, oltre a quello richiesto per avere titolo a partecipare al concorso riservato, che il concorrente ritenga di produrre nel proprio interesse, compresi quelli idonei a dimostrare l'appartenenza a determinate categorie di cittadini (orfano di guerra, figlio di mutilato o invalido di guerra o civile, altre categorie assimilabili).

La mancanza anche di uno solo dei documenti di cui alle lettere *a*), *c*) e *d*), importa l'esclusione dal concorso. I documenti di cui alle lettere *b*) e *c*) dovranno essere in data non anteriore a tre mesi da quella del presente bando.

Art. 5.

Criteri di esclusione e modalità di conferimento del posto

Gli aspiranti al beneficio del posto gratuito che non hanno presentato, nel termine fissato dal bando, tutta la prescritta documentazione o i cui redditi imponibili sono superiori al minimo consentito, saranno esclusi dal concorso. Nessuna diretta comunicazione dell'avvenuta esclusione verrà data agli interessati. I documenti allegati alla domanda saranno restituiti subito soltanto se l'interessato dichiara di non avere obiezioni da fare sull'esito della domanda stessa; in caso contrario, potranno essere restituiti, su domanda, dopo trascorsi 120 giorni dalla data di notifica, nella *Gazzetta Ufficiale*, dell'avvenuta pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del Ministero della pubblica istruzione della graduatoria dei vincitori e degli idonei.

I vincitori e le vincitrici dei concorsi riceveranno, tramite la direzione degli istituti interessati, comunicazione scritta, sull'esito favorevole del concorso e dovranno dare, entro dieci giorni dall'avvenuta notificazione, a pena di decadenza di ogni diritto, comunicazione di accettazione del beneficio, alla stessa direzione dell'istituto interessato.

I posti che risulteranno disponibili, a seguito di rinuncia da parte di vincitori o di vincitrici, saranno conferiti, nell'ordine delle singole graduatorie, ad altri aspiranti meritevoli dello specifico beneficio. Comunicazione in tale senso e con le modalità sopra indicate, sarà data agli interessati.

All'inizio dell'anno scolastico 1973-74 e, comunque, entro il 5 ottobre 1974, i vincitori dei concorsi dovranno prendere possesso del posto, salvo breve proroga che può essere concessa dal capo dell'istituto.

Il Ministero della pubblica istruzione può mantenere, per la durata massima di un anno, il beneficio del posto gratuito al vincitore o alla vincitrice che ha accettato il beneficio stesso ma che, per gravi motivi di famiglia o di salute, da accertarsi, caso per caso, non sia in condizioni di prendere effettivo possesso del posto nell'anno scolastico 1974-75. Entro il 15 ottobre 1974 gli interessati devono far pervenire a questo Ministero - Direzione generale per l'istruzione classica, scientifica e magistrale - Divisione 5ª, e al capo dell'istituto presso il quale dovranno godere del beneficio, richiesta documentata di proroga di presa di possesso del posto.

Art. 6.

Durata e natura del beneficio

I vincitori e le vincitrici dei concorsi che, nell'anno scolastico 1974-75 hanno titolo per iscriversi in una delle classi della scuola elementare o scuola media, godranno del beneficio, salvo i casi di revoca o sospensione dal beneficio stesso, fino al termine della scuola dell'obbligo (elementare più media).

Per avere la continuità del beneficio e seguire i corsi di istruzione secondaria di secondo grado, devono rifare il concorso.

I vincitori e le vincitrici dei concorsi che, nell'anno scolastico 1974-75 hanno conseguito la licenza media o che hanno titolo per iscriversi in una delle classi degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, comprese le scuole artistiche, godranno del beneficio fino al compimento degli studi di secondo grado intrapresi.

Il beneficiario di posto gratuito rimane in collegio per la durata dell'anno scolastico e non può essere esonerato dal pernottamento in collegio tranne che ricorrano speciali condizioni di salute o di famiglia, debitamente accertate, nel qual caso il provveditorato agli studi competente può, su richiesta dell'alunno interessato, da effettuarsi tramite la direzione dell'istituto educativo che deve esprimere un circostanziato parere al riguardo, accordare l'esonero dal pernottamento, per il periodo strettamente necessario.

Art. 7.

Formazione delle graduatorie

I concorsi sono per titoli e saranno giudicati da una commissione ministeriale la quale formerà, per ciascun concorso riservato e in relazione alla distribuzione o meno dei posti messi a concorso, distinte graduatorie dei vincitori o delle vincitrici del concorso per posti da assegnarsi ad alunni della scuola elementare e della scuola media e per i posti da assegnarsi ad alunni delle scuole secondarie di secondo grado.

Dopo le graduatorie o la graduatoria dei vincitori o delle vincitrici, la commissione, per ciascun concorso riservato, formerà, osservando l'ordine di punteggio, distinte graduatorie di idonei.

Ai fini della compilazione delle graduatorie di cui sopra, la commissione si atterrà alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente decreto.

Roma, addì 22 aprile 1974

p. *Il Ministro*: BEMPORAD

Schema di modello di domanda

Il sottoscritto . . . . padre o madre o tutore dell'alunn. . . . . nat. . a . . . il . . . . residente a . . . . via . . . . chiede che . . l . . predett. . figli . . sia ammess . . al concorso per il conferimento di posti gratuiti di studio bandito per l'anno scolastico 1974-75, e riservati al . . . . . (indicare espressamente l'istituto presso il quale si chiede di partecipare: convitto « D. Alighieri » di Gorizia, « F. Filzi » di Gorizia, « N. Sauro » di Trieste, « S. Elisabetta » di Barga, ecc.).

Il sottoscritto presa visione del bando di concorso e, in particolare dei requisiti richiesti per l'ammissione, dichiara che . . l . . propri . . figli . .:

è in possesso della cittadinanza italiana;

nel corrente anno scolastico 1973-74 ha frequentato la . . . . . . (1) classe del . . . . . . (2) ed ha conseguita la promozione (o la licenza).

Allega i seguenti documenti (3):

a) . . . .;
b) . . . .;
c) . . . .;
d) . . . .;
e) . . . .;
f) . . . .

Data . . . .

Firma . . . .

---

(1) Prima, seconda, ecc.

(2) Precisare il tipo di scuola (elementare, media, liceo classico, istituto tecnico per geometri, ecc.).

(3) Vedi art. 5 del bando di concorso.

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

A. — VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA FAMIGLIA DELL'ASPIRANTE AL BENEFICIO

Per la valutazione dello stato di bisogno, la commissione attribuirà:

1) punti 9 al candidato, orfano di entrambi i genitori, che presenti il certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette « negativo »;

2) punti 8,30 al candidato, orfano di un genitore, il cui genitore superstite risulti disoccupato e che presenti il certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette « negativo »;

3) punti 8 al candidato i cui genitori risultino disoccupati e che presenti il certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette « negativo »;

4) punti 7,50 al candidato che appartiene a famiglia in cui uno dei genitori è disoccupato mentre l'altro genitore lavora ma con occupazione saltuaria (giornaliero, bracciante, stagionale e simili) e che presenti il certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette « negativo »;

5) punti 7,30 al candidato orfano di un solo genitore, il cui genitore superstite svolge attività continuativa e che presenti certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte « negativo »;

6) punti 7 al candidato i cui genitori lavorano ma con occupazione saltuaria (giornalieri, braccianti, stagionali e simili) e che presenti certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette « negativo »;

7) punti 7 al candidato che appartiene a famiglia in cui uno solo dei genitori svolge attività continuativa e che presenti certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette « negativo »;

8) punti 5 al candidato i cui genitori svolgano entrambi attività continuativa e che presenti certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette « negativo ».

In presenza di redditi imponibili saranno apportati, ai punteggi sopra indicati, le seguenti detrazioni:

per imponibili inferiori a	. . . . L.	30.000 . . .	punti 0,10
per imponibili da L.	30.000 fino a »	59.999 . . .	» 0,15
per imponibili da »	60.000 fino a »	99.999 . . .	» 0,30
per imponibili da »	100.000 fino a »	149.999 . . .	» 0,50
per imponibili da »	150.000 fino a »	199.999 . . .	» 0,75
per imponibili da »	200.000 fino a »	299.999 . . .	» 1 —
per imponibili da »	300.000 fino a »	399.999 . . .	» 1,25
per imponibili da »	400.000 fino a »	499.999 . . .	» 1,50
per imponibili da »	500.000 fino a »	599.999 . . .	» 1,75
per imponibili da »	600.000 fino a »	699.999 . . .	» 2 —
per imponibili da »	700.000 fino a »	799.999 . . .	» 2,25
per imponibili da »	800.000 fino a »	899.999 . . .	» 2,50
per imponibili da »	900.000 fino a »	999.999 . . .	» 2,75
per imponibili da »	1.000.000 fino a »	1.199.999 . . .	» 3 —
per imponibili da »	1.200 000 fino a »	1.399.999 . . .	» 3,50
per imponibili da »	1.400.000 fino a »	1.599.999 . . .	» 3,75
per imponibili da »	1.600.000 fino a »	1.799.999 . . .	» 4 —
per imponibili da »	1.800 000 fino a »	1.999.999 . . .	» 4,25
per imponibili da »	2.000.000 fino a »	2.199.999 . . .	» 4,50
per imponibili da »	2.200.000 fino a »	2.399.999 . . .	» 4,75
per imponibili da »	2.400.000 fino a »	2.599.999 . . .	» 5 —
per imponibili da »	2.600.000 fino a »	2.799.999 . . .	» 6 —
per imponibili da »	2.800.000 in poi	. . . .	» 7 —

La commissione attribuirà, inoltre, in aggiunta al punteggio, come sopra indicato, punti 0,25 per ogni figlio a carico; non sono considerati a carico, ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui trattasi, i figli che già beneficiano di posto gratuito a carico di questo Ministero o di altri enti. Per ogni figlio beneficiario di posto gratuito vengono, invece, detratti, dal punteggio attribuito nella valutazione dello stato di bisogno, punti 0,75 fino ad un massimo di punti 2,25 (sono considerati a carico oltre ai figli minori anche i figli maggiorenni, fino al 26° anno di età, se siano studenti universitari e non abbiano redditi propri).

Nei casi in cui sia dichiarato, nel certificato dell'ufficio delle imposte, che la famiglia dell'aspirante al beneficio è esonerata dal pagamento delle imposte « per famiglia numerosa », il punteggio supplementare, per carico dei figli, sarà di 0,20 per ogni figlio a carico.

B. — Valutazione del profitto scolastico

Scuole elementari:

media dal 6 al 7	punti 1 —
media dal 7,1 al 7,5	» 1,50
media dal 7,6 all'8	» 2 —
media dall'8,1 all'8,5	» 2,50
media dall'8,6 al 9	» 3 —
media dal 9,1 al 9,5 .	» 3,50
media dal 9,6 al 10	» 4 —

Scuola media:

media dal 6 al 6,5 .	punti 1,50
media dal 6,6 al 7	» 2 —
media dal 7,1 al 7,5 .	» 3 —
media dal 7,6 all'8	» 4 —
media dall'8,1 all'8,5 .	» 5 —
media dall'8,6 al 9	» 6 —
media dal 9,1 al 9,5 .	» 7 —
media dal 9,6 al 10	» 8 —

Licenza media:

con qualifica « sufficiente » .	punti 1,50
con qualifica « buono »	» 3 —
con qualifica « distinto »	» 5 —
con qualifica « ottimo »	» 7 —

Scuole secondarie di secondo grado comprese le scuole artistiche:

media dal 6 al 6,5 .	punti 2 —
media dal 6,6 al 7	» 3 —
media dal 7,1 al 7,5 .	» 4,30
media dal 7,6 all'8	» 5,60
media dall'8,1 all'8,5 .	» 6,90
media dall'8,6 al 9	» 8,20
media dal 9,1 al 9,5 .	» 9,50
media dal 9,6 al 10	» 11 —

(3519)

Concorso per il conferimento di posti semigratuiti di studio per semiconvittrici presso gli istituti pubblici di educazione femminile.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1972, n. 1119;
Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 228;
Veduto l'art. 18 della legge 31 ottobre 1966, n. 942;
Veduta la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Decreta:

Art. 1.

Bando di concorso

E' bandito un concorso, per titoli, per il conferimento di complessivi centoquarantasei posti semigratuiti di studio per semiconvittrici, da godersi presso gli istituti pubblici di educazione femminile.

I posti sono così distinti:

centoventisei da assegnarsi ad alunne della scuola elementare e media distribuiti come segue:

tre posti nell'educandato « SS. Annunziata » di Firenze;
cinque posti nell'educandato « Delle Fanciulle » di Milano;
dieci posti nell'educandato « S. Benedetto » di Montagnana (Padova);
sette posti nell'educandato « M. Adelaide » di Palermo;
sette posti nell'educandato « Uccellis » di Udine;
sette posti nell'educandato « Agli Angeli » di Verona;
undici posti nel convitto nazionale di Anagni (Frosinone);
undici posti nel conservatorio « S. Elisabetta » di Barga (Lucca);
quattro posti nel conservatorio « SS. Annunziata » di Empoli (Pisa);
dieci posti nel conservatorio « S. Niccolò » di Prato (Firenze);
cinque posti nel conservatorio « Delle Mantellate » di Firenze;
sei posti nel conservatorio « S. Maria degli Angeli » di Firenze;
cinque posti nel conservatorio « Montalve alla Quiete » di Firenze;
cinque posti nel conservatorio « S. Michele » di Pescia (Pistoia);
sei posti nel conservatorio « S. Giovanni Battista » di Pistoia;
otto posti nel conservatorio « S. Chiara » di San Miniato (Pisa);
cinque posti nel conservatorio « S. Lino » di Volterra (Pisa);
tre posti nell'istituto « S. Alfonso » di Colletorto (Campobasso);
otto posti nell'istituto « SS. Trinità e Paradiso » di Vico Equense (Napoli);

venti da assegnarsi ad alunne che, nel corrente anno scolastico, hanno conseguito la licenza media o che hanno titolo a frequentare classi di scuole secondarie di secondo grado, distribuiti come segue:

un posto nell'educandato « SS. Annunziata » di Firenze;
quattro posti nell'educandato « S. Benedetto » di Montagnana (Padova);
due posti nell'educandato « M. Adelaide » di Palermo;
quattro posti nell'educandato « Agli Angeli » di Verona;
due posti nel conservatorio « SS. Annunziata » di Empoli (Pisa);
quattro posti nel conservatorio « S. Niccolò » di Prato (Firenze);
un posto nel conservatorio « Delle Mantellate » di Firenze;
due posti nel conservatorio « S. Giovanni Battista » di Pistoia.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Al concorso possono partecipare le alunne che siano in possesso della cittadinanza italiana, che abbiano la residenza anagrafica o di fatto nel comune sede dell'istituto e che raggiungano l'età non inferiore ai sette e non superiore ai quindici anni al 30 settembre 1974.

Fermo restando il requisito minimo di età, dal requisito massimo di età, indicato nel precedente comma, sono dispensate le candidate che dimostrino di essere convittrici o semiconvit-

trici negli istituti pubblici di educazione femminile o, comunque, beneficiarie di posto gratuito o semigratuito a carico di questo Ministero.

I posti saranno conferiti, secondo l'ordine di graduatoria di merito e fino all'esaurimento dei posti messi a concorso per ciascun istituto, alle aspiranti appartenenti a famiglia il cui reddito imponibile, dichiarato dal competente ufficio distrettuale delle imposte dirette, non sia superiore a L. 1.200.000 se con un figlio a carico, aumentato di L. 200.000 per ogni altro figlio a carico, e che dimostreranno di aver conseguito, nella sessione estiva dell'anno scolastico 1973-74 la promozione alla classe superiore, con una media di almeno 7/10 in profitto, se alunne della scuola elementare, di almeno 6,50/10 in profitto, se alunne della scuola media o di scuola secondaria di secondo grado o la licenza media con almeno il giudizio di «buono». Non sono computati, ai fini della media, il voto di condotta, di religione, di educazione fisica e delle materie facoltative (per le aspiranti che frequentano l'istituto magistrale, il voto di educazione fisica è computato ai fini della media).

Le aspiranti il cui reddito imponibile sia superiore a quello indicato nel comma precedente e quelle che hanno conseguita una media di profitto inferiore a quella fissata sopra, non sono ammesse al concorso.

I documenti allegati alla domanda saranno restituiti subito, soltanto se l'interessato dichiarerà di non avere obiezioni da fare sull'esito del concorso. In caso contrario saranno restituiti, a domanda, dopo trascorsi 120 giorni dalla data di notificazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'avvenuta pubblicazione delle graduatorie nel Bollettino Ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 3.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta semplice, secondo lo schema di modello allegato al presente bando, dal genitore esercente la patria potestà o dal tutore, dovrà pervenire direttamente a questo Ministero - Direzione generale istruzione classica, scientifica e magistrale - Divisione V - Roma, entro il 10 luglio 1974. La data di presentazione della domanda sarà accertata dal bollo di arrivo dell'ufficio postale del Ministero. Si considerano, tuttavia, prodotte in tempo utile le domande spedite entro il suddetto termine, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

Documenti da allegare alla domanda e modalità di conferimento del posto

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti, esenti da tassa di bollo, a norma delle vigenti disposizioni, in originale o in copia autenticata:

a) certificato scolastico, rilasciato dall'istituto frequentato, che attesti la conseguita promozione alla classe superiore o la licenza elementare o la licenza media, nella sessione estiva dell'anno scolastico 1973-74. Nello stesso certificato devono essere indicati i voti conseguiti nelle singole materie. Detto certificato può essere sostituito soltanto con la copia autenticata della pagella scolastica;

b) certificato medico, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, attestante che l'aspirante è di sana costituzione fisica ed esente da malattie che possano impedire la permanenza in collegio;

c) stato di famiglia recante, a tergo, la dichiarazione dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette che attesti il reddito imponibile o l'esonero dal pagamento delle imposte.

Non sono considerate valide, ai fini dell'ammissione dello aspirante al concorso, le dichiarazioni in cui si attesti, genericamente, che «non è stata prodotta la dichiarazione unica dei redditi ai fini dell'imposta complementare» o che l'interessato «non figura iscritto nei ruoli». Gli uffici distrettuali competenti devono specificare che la dichiarazione non è stata prodotta o la iscrizione nel ruolo non è stata effettuata, perchè l'interessato è esente, a norma di legge, dal pagamento delle imposte; in mancanza di tale precisazione, il genitore esercente la patria potestà o il tutore dovrà allegare una propria dichiarazione in cui attesti di essere esente, per legge, dallo obbligo della denuncia dei redditi, precisandone le ragioni.

Nei casi in cui non venga dichiarato il reddito imponibile, sarà considerato utile, ai fini dell'ammissibilità o meno al concorso, e, ad ogni altro effetto, il reddito dichiarato;

d) dichiarazione del genitore che esercita la patria potestà o del tutore, attestante, sotto la propria responsabilità:

1) la professione propria e di ciascun componente della famiglia, con l'indicazione esatta dell'ente o ufficio presso cui prestano la loro opera e con l'indicazione dell'importo dei relativi redditi mensili netti percepiti. Se tale lavoro è svolto in proprio, il dichiarante deve specificare il genere di lavoro e deve indicare il numero delle persone che, eventualmente, prestano servizio alle sue dipendenze.

Questo Ministero si riserva di svolgere accertamenti di ufficio relativamente alla veridicità delle dichiarazioni;

2) se tra i componenti della famiglia stessa vi siano figli che usufruiscono nel corrente anno scolastico di posto gratuito in collegio o di borsa di studio conferiti da questo Ministero o da altri enti;

e) dichiarazione con la quale il genitore esercente la patria potestà o il tutore si obbliga a pagare le tasse scolastiche, ove previste, e quelle spese accessorie per le quali non è previsto, dalle vigenti disposizioni, l'esonero;

f) quegli altri documenti che la concorrente ritenga di produrre, nel proprio interesse, compresi quelli idonei a dimostrare l'appartenenza a determinate categorie di cittadini (orfane di guerra, figlie di mutilati e invalidi di guerra, di invalidi civili, profughi, altre categorie assimilabili);

g) per i figli a carico, perchè studenti universitari: certificato rilasciato dall'università;

h) i disoccupati e i lavoratori saltuari dovranno presentare un certificato del comune o dell'ufficio del lavoro attestante tale condizione.

La mancanza anche di uno solo dei documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*) importa l'esclusione dal concorso.

I documenti di cui alle lettere *b*) e *c*) dovranno essere in data non anteriore a tre mesi da quella del presente bando.

Le vincitrici del concorso riceveranno, tramite le direzioni degli istituti interessati, comunicazione scritta sull'esito favorevole del concorso e dovranno dare, entro cinque giorni dalla avvenuta notificazione, a pena di decadenza da ogni diritto, comunicazione di accettazione del beneficio alla stessa direzione dell'istituto.

I posti che risulteranno disponibili, a seguito di rinuncia da parte delle vincitrici, saranno conferiti, nell'ordine di graduatoria, ad altre aspiranti, meritevoli del beneficio. Comunicazione in tal senso e con le modalità sopra indicate, saranno date alle interessate.

All'inizio dell'anno scolastico 1974-75 le vincitrici del concorso dovranno prendere possesso del posto, salvo breve proroga, da accordarsi, caso per caso, e per giustificati motivi, dalla direzione dell'istituto interessato.

Il Ministero della pubblica istruzione può mantenere, per la durata massima di un anno, il beneficio di cui trattasi alla vincitrice che ha accettato il beneficio stesso ma che, per gravi motivi di salute o di famiglia, da accertarsi, caso per caso, non sia in condizione di prendere effettivo possesso del posto nell'anno scolastico 1974-75.

Entro la data del 15 ottobre 1974 le interessate dovranno far pervenire a questo Ministero - Direzione generale istruzione classica, scientifica e magistrale - Divisione V e alla direzione dell'istituto interessato, una richiesta documentata, di proroga di presa di possesso del posto.

Art. 5.

Durata e perdita del beneficio

Le vincitrici del concorso che, nell'anno scolastico 1974-75, hanno titolo per iscriversi in una delle classi delle scuole elementari o della scuola media, godranno del beneficio, salvo i casi di revoca o sospensione del beneficio stesso, fino al termine della scuola dell'obbligo (elementare più scuola media). Se intendono seguire i corsi di istruzione secondaria di secondo grado, devono partecipare nuovamente al concorso.

Le vincitrici del concorso che, nell'anno scolastico 1974-75, hanno titolo per iscriversi in una delle classi degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, comprese le scuole artistiche, godranno del beneficio stesso, salvo i casi di revoca o sospensione del beneficio stesso, fino al compimento degli studi delle scuole secondarie di secondo grado.

Art. 6.

Formazione delle graduatorie

Il concorso è per titoli e sarà giudicato da una commissione ministeriale la quale formerà per ciascun istituto distinte graduatorie delle vincitrici del concorso per posti da assegnarsi ad alunne della scuola elementare o media e delle vincitrici

del concorso per posti da assegnarsi ad alunne della scuola secondaria di secondo grado. Dopo le graduatorie delle vincitrici la commissione, osservando l'ordine di punteggio formerà, per ciascun istituto, graduatorie di idonee.

Per la compilazione delle graduatorie di cui sopra, la commissione si atterrà alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente bando.

Roma, addì 22 aprile 1974

p. *Il Ministro*: BEMPORAD

Schema di modello di domanda

Il sottoscritto . . padre o madre o tutore dell'alunna . . nata a il . . . residente a . . via . chiede che la predetta figlia sia ammessa al concorso per il conferimento di posti semigratuiti di studio per semiconvittrice bandito per l'anno scolastico 1974-75.

Il sottoscritto, presa visione del bando di concorso per il conferimento di complessivi centoquarantasei posti semigratuiti per semiconvittrici e, in particolare, dei requisiti richiesti per l'ammissione, dichiara che la propria figlia:

è in possesso della cittadinanza italiana;

nel corrente anno scolastico 1973-74 ha frequentato la . (1) classe del . (2) ed ha conseguito la promozione (o licenza) con una media (o giudizio) non inferiore a quella fissata dal bando di concorso.

Allega i seguenti documenti (3):

a) . .,
b) . .,
c) . .,
d) . .,
e) . .,
f) . .,
g) . .,
h) .

Data .

Firma .

(1) Prima, seconda, ecc.
(2) Precisare il tipo di scuola (elementare, media, liceo classico, istituto tecnico per geometri, ecc.).
(3) Vedi art. 4 del bando di concorso.

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

A. — VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA FAMIGLIA DELL'ASPIRANTE AL BENEFICIO

Per la valutazione dello stato di bisogno, la commissione attribuirà:

1) punti 9 al candidato, orfano di entrambi i genitori, che presenti il certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette « negativo »;

2) punti 8,30 al candidato, orfano di un genitore, il cui genitore superstite risulti disoccupato e che presenti il certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette « negativo »;

3) punti 8 al candidato i cui genitori risultino disoccupati e che presenti il certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette « negativo »;

4) punti 7,50 al candidato che appartiene a famiglia in cui uno dei genitori è disoccupato mentre l'altro genitore lavora ma con occupazione saltuaria (giornaliero, bracciante, stagionale e simili) e che presenti il certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette « negativo »;

5) punti 7,30 al candidato orfano di un solo genitore, il cui genitore superstite svolge attività continuativa e che presenti certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte « negativo »;

6) punti 7 al candidato i cui genitori lavorano ma con occupazione saltuaria (giornalieri, braccianti, stagionali e simili) e che presenti certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette « negativo »;

7) punti 7 al candidato che appartiene a famiglia in cui uno solo dei genitori svolge attività continuativa e che presenti certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette « negativo »;

8) punti 5 al candidato i cui genitori svolgano entrambi attività continuativa e che presenti certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette « negativo ».

In presenza di redditi imponibili saranno apportate, ai punteggi sopra indicati, le seguenti detrazioni:

per imponibili inferiori	a L. 30.000	punti	0,10
per imponibili da L. 30.000	fino a » 59.999	»	0,15
per imponibili da » 60.000	fino a » 99.999	»	0,30
per imponibili da » 100.000	fino a » 149.999	»	0,50
per imponibili da » 150.000	fino a » 199.999	»	0,75
per imponibili da » 200.000	fino a » 299.999	»	1 —
per imponibili da » 300.000	fino a » 399.999	»	1,25
per imponibili da » 400.000	fino a » 499.999	»	1,50
per imponibili da » 500.000	fino a » 599.999	»	1,75
per imponibili da » 600.000	fino a » 699.999	»	2 —
per imponibili da » 700.000	fino a » 799.999	»	2,25
per imponibili da » 800.000	fino a » 899.999	»	2,50
per imponibili da » 900.000	fino a » 999.999	»	2,75
per imponibili da » 1.000.000	fino a » 1.199.999	»	3 —
per imponibili da » 1.200.000	fino a » 1.399.999	»	3 50
per imponibili da » 1.400.000	fino a » 1.599.999	»	3,75
per imponibili da » 1.600.000	fino a » 1.799.999	»	4 —
per imponibili da » 1.800.000	fino a » 1.999.999	»	4,25
per imponibili da » 2.000.000	fino a » 2.199.999	»	4,50
per imponibili da » 2.200.000	fino a » 2.399.999	»	4,75
per imponibili da » 2.400.000	fino a » 2.599.999	»	5 —
per imponibili da » 2.600.000	fino a » 2.799.999	»	6 —
per imponibili da » 2.800.000	in poi	»	7 —

La commissione attribuirà, inoltre, in aggiunta al punteggio, come sopra indicato, punti 0,25 per ogni figlio a carico; non sono considerati a carico, ai fini della attribuzione del punteggio di cui trattasi, i figli che già beneficiano di posto gratuito a carico di questo Ministero o di altri enti. Per ogni figlio beneficiario di posto gratuito vengono, invece, detratti, dal punteggio attribuito nella valutazione dello stato di bisogno, punti 0,75 fino ad un massimo di punti 2,25 (sono considerati a carico oltre ai figli minori anche i figli maggiorenni, fino al 26° anno di età, se siano studenti universitari e non abbiano redditi propri).

Nei casi in cui sia dichiarato, nel certificato dell'ufficio delle imposte, che la famiglia dell'aspirante al beneficio è esonerata dal pagamento delle imposte « per famiglia numerosa », il punteggio supplementare, per carico dei figli, sarà di 0,20 per ogni figlio a carico.

B. — VALUTAZIONE DEL PROFITTO SCOLASTICO

Scuole elementari:

media del 7	punti	1 —
media dal 7,1 al 7,5	»	1,50
media dal 7,6 all' 8	»	2 —
media dall'8,1 all' 8,5	»	2,50
media dall'8,6 al 9	»	3 —
media dal 9,1 al 9,5	»	3,50
media dal 9,6 al 10	»	4 —

Scuola media:

media del 6,5	punti	1,50
media dal 6,6 al 7	»	2 —
media dal 7,1 al 7,5	»	3 —
media dal 7,6 all' 8	»	4 —
media dall'8,1 all' 8,5	»	5 —
media dall'8,6 al 9	»	6 —
media dal 9,1 al 9,5	»	7 —
media dal 9,6 al 10	»	8 —

Licenza media:

con qualifica « buono »	punti	3 —
con qualifica « distinto »	»	5 —
con qualifica « ottimo »	»	7 —

Scuole secondarie di secondo grado comprese le scuole artistiche:

media del 6,5	punti	2 —
media dal 6,6 al 7	»	3 —
media dal 7,1 al 7,5	»	4,30
media dal 7,6 all' 8	»	5,60
media dall'8,1 all' 8,5	»	6,90
media dall'8,6 al 9	»	8,20
media dal 9,1 al 9,5	»	9,50
media dal 9,6 al 10	»	11 —

C. — PREFERENZE A PARITA' DI MERITO

A parità di punteggio complessivo, saranno applicate le vigenti norme in materia di preferenze.

(3520)

Concorso per il conferimento di posti gratuiti di studio per convittori presso i convitti nazionali

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1972, n. 1119;
Veduta la legge 18 marzo 1951, n. 228;
Veduta la legge 31 ottobre 1966, n. 942;
Veduta la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Decreta:

Art. 1.
Concorso

E' bandito un concorso, per titoli, per il conferimento, presso i convitti nazionali, di complessivi duecentoquaranta posti gratuiti di studio per convittori.

I posti sono così distinti:

centocinquanta posti da assegnarsi ad alunni della scuola elementare e media;

novanta posti da assegnarsi ad alunni che, nell'anno scolastico 1973-74, hanno completato gli studi della scuola media o che frequentino corsi di istruzione secondaria di secondo grado, comprese le scuole artistiche.

Art. 2.
Ripartizione dei posti

I posti di cui all'articolo precedente sono così distribuiti:

cinque posti nei convitti nazionali del Piemonte e della Valle d'Aosta (Torino e Aosta);

nove posti nei convitti nazionali della Lombardia (Milano, Lovere, Sondrio);

ventitre posti nei convitti nazionali del Trentino-Alto Adige, Veneto e Friuli-Venezia Giulia (Bolzano, Cividale, Venezia);

sei posti nei convitti nazionali dell'Emilia e Romagna (Parma, Correggio);

diciotto posti nei convitti nazionali della Liguria e Toscana (Genova, Arezzo, Prato, Siena);

sei posti nei convitti nazionali delle Marche e Umbria (Macerata, Assisi);

diciannove posti nei convitti nazionali del Lazio (Roma, Arpino, Tivoli);

trenta posti nei convitti nazionali degli Abruzzi e del Molise (Campobasso, Chieti, L'Aquila, Teramo);

cinquanta posti nei convitti nazionali della Campania (Avellino, Benevento, Maddaloni, Napoli, Salerno, Sessa Aurunca);

trentadue posti nei convitti nazionali delle Puglie e Basilicata (Bari, Lucera, Potenza);

trentasette posti nei convitti nazionali della Calabria e Sicilia (Catanzaro, Cosenza, Palermo, Reggio Calabria, Vibo Valentia);

cinque posti nei convitti nazionali della Sardegna (Cagliari).

Art. 3.
Requisiti per l'ammissione al concorso

Al concorso possono partecipare gli alunni che siano in possesso della cittadinanza italiana e che raggiungano l'età non inferiore a 7 anni e non superiore a 15 anni alla data del 30 settembre 1974.

Fermo restando il limite minimo di età, i candidati che dimostrino di essere convittori o semiconvittori nei convitti nazionali o negli istituti di educazione indicati nell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1972, n. 1119, possono partecipare al concorso anche se hanno superato il prescritto limite massimo di età.

I posti saranno conferiti, secondo l'ordine di graduatoria e fino all'esaurimento dei posti messi a concorso, agli aspiranti appartenenti a famiglie il cui reddito imponibile, relativo all'anno 1973, dichiarato dal competente ufficio distrettuale delle imposte dirette, non sia superiore a L. 1.200.000 se con un figlio a carico, aumentato di L. 200.000 per ogni altro figlio a carico, e che avranno conseguita, nella sessione estiva dell'anno scolastico 1973-74, la promozione alla classe superiore o la licenza con una media di almeno 7/10 in profitto, se alunni della scuola elementare e con una media di almeno 6,50/10 in profitto se alunni di scuola media e di scuole secondarie di secondo grado. Gli alunni che hanno conseguita la licenza media devono dimostrare di aver riportato almeno il giudizio di «buono»; non sono computati, ai fini della media, il voto di condotta, di religione, di educazione fisica e delle materie facoltative (per le aspiranti che frequentino l'istituto magistrale, il voto di educazione fisica è computato ai fini della media).

Gli aspiranti il cui reddito imponibile sia superiore a quello indicato nel comma precedente, e quelli che non hanno conseguito i minimi di profitto scolastico indicati nello stesso comma, non saranno ammessi al concorso.

I documenti allegati alla domanda saranno restituiti subito soltanto se l'interessato dichiarerà di non avere obiezioni da fare sull'esito del concorso. In caso contrario saranno restituiti, a domanda, dopo trascorsi centoventi giorni dalla data di notificazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'avvenuta pubblicazione delle graduatorie nel Bollettino Ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 4.
Domanda di ammissione al concorso

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta semplice dal genitore esercente la patria potestà o dal tutore, dovrà pervenire, secondo lo schema di modello allegato al presente bando, direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione classica, scientifica e magistrale - Divisione V, entro il 10 luglio 1974.

La data di presentazione della domanda sarà accertata dal bollo di arrivo dell'ufficio postale del Ministero. Si considerano, tuttavia, prodotte in tempo utile le domande spedite entro il suddetto termine a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 5.
Documenti da allegare alla domanda e modalità di conferimento del posto

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti, esenti da tassa di bollo, a norma delle vigenti disposizioni, in originale o in copia autenticata:

a) certificato, rilasciato dalla scuola frequentata, attestante la conseguita promozione alla classe superiore o la conseguita licenza elementare o media nella sessione estiva dell'anno scolastico 1973-74 con indicazione dei voti riportati nelle singole materie o del giudizio attribuito. Tale certificato può essere sostituito soltanto con la copia autenticata della pagella scolastica (1);

b) certificato medico, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, attestante che l'aspirante è di sana costituzione fisica ed esente da malattie che possano impedirne la permanenza in collegio;

c) stato di famiglia recante, a tergo, la dichiarazione dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette che attesti i redditi imponibili o l'esonero dal pagamento delle imposte.

Non sono considerate valide, ai fini dell'ammissione dello aspirante al concorso, le dichiarazioni in cui si attesti, genericamente, che «non è stata prodotta la dichiarazione unica dei redditi ai fini dell'imposta complementare» o che l'interessato «non figura iscritto nei ruoli». Gli uffici distrettuali devono specificare che la dichiarazione non è stata prodotta o la iscrizione in ruolo non è stata effettuata, perchè l'interessato è esente, a norma di legge, dal pagamento delle imposte; in mancanza di tale precisazione, il genitore esercente la patria potestà o il tutore dovrà allegare una propria dichiarazione in cui attesti di essere esente, per legge, dall'obbligo della denuncia dei redditi, precisandone le ragioni.

Nei casi in cui non venga dichiarato il reddito imponibile, sarà considerato utile, ai fini dell'ammissibilità o meno al concorso e ad ogni altro effetto, il reddito dichiarato;

d) dichiarazione del genitore che esercita la patria potestà o del tutore, attestante, sotto la propria responsabilità:

1) la professione propria e di ciascun componente della famiglia, con l'indicazione esatta dell'ente o ufficio presso cui prestano la loro opera e con l'indicazione dell'importo dei relativi redditi mensili netti percepiti. Se tale lavoro è svolto in proprio, il dichiarante deve specificare il genere di lavoro e deve indicare il numero delle persone che, eventualmente, prestano servizio alle sue dipendenze;

---

(1) I titoli di studio conseguiti all'estero devono essere documentati con certificato, rilasciato dalla scuola frequentata, con lo specchietto dei voti o del giudizio riportato. Tale certificato deve essere tradotto in lingua italiana e vistato dal competente consolato.

2) se tra i componenti della famiglia vi siano figli che usufruiscono, nell'anno scolastico in corso, di posto gratuito in collegio o di borse di studio, conferiti o assegnati da questo Ministero o da altri enti.

Questo Ministero si riserva di svolgere accertamenti d'ufficio relativamente alla veridicità delle dichiarazioni;

e) dichiarazione con la quale il genitore esercente la patria potestà o il tutore si obbliga a pagare le tasse scolastiche, ove previste, e quelle spese accessorie per le quali non è previsto dalle vigenti disposizioni, l'esonero (spese di viaggio per raggiungere il collegio, spese per malattie che non possono essere curate nell'infermeria del convitto ecc.);

f) quegli altri documenti che il concorrente ritenga di produrre, nel proprio interesse, compresi quelli idonei a dimostrare l'appartenenza a determinate categorie di cittadini (orfano di guerra, figli di mutilati ed invalidi di guerra e civili, altre categorie assimilabili) e quelli idonei a dimostrare che nella località, dove risiede la famiglia dell'aspirante, non esiste il tipo di scuola che l'aspirante stesso in atto frequenta o intende frequentare al compimento della scuola dell'obbligo (tale dichiarazione deve essere rilasciata dal comune di residenza o dal provveditorato agli studi competente, i quali devono specificare se la località sede del tipo di scuola di cui trattasi è agevolmente raggiungibile e con quali mezzi);

g) per i figli a carico, perchè studenti universitari: certificato dell'università;

h) i disoccupati e i lavoratori saltuari dovranno presentare un certificato del comune o dell'ufficio del lavoro attestante tale condizione.

La mancanza anche di uno solo dei documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*) importa l'esclusione dal concorso. I documenti di cui alle lettere *b*) e *c*) dovranno essere in data non anteriore a tre mesi da quella del presente bando.

I vincitori del concorso riceveranno, tramite le direzioni dei convitti nazionali interessati, comunicazione scritta sull'esito favorevole del concorso e dovranno dare, entro cinque giorni dall'avvenuta notificazione, a pena di decadenza da ogni diritto, comunicazione, di accettazione del beneficio e della sede destinata, alla stessa direzione del convitto.

I posti che risulteranno disponibili, a seguito di rinuncia da parte dei vincitori, saranno conferiti, nell'ordine di graduatoria, ad altri aspiranti, meritevoli del beneficio. Comunicazione in tal senso e con le modalità sopra indicate, saranno date agli interessati.

All'inizio dell'anno scolastico 1974-75 i vincitori del concorso dovranno prendere possesso del posto, salvo breve proroga, da accordarsi, caso per caso, e per giustificati motivi, dalla direzione del convitto interessato.

Il Ministero della pubblica istruzione può mantenere, per la durata massima di un anno, il beneficio del posto gratuito al vincitore che ha accettato il beneficio stesso ma che, per gravi motivi di salute o di famiglia, da accertarsi, caso per caso, non sia in condizione di prendere effettivo possesso del posto nell'anno scolastico 1974-75. Entro la data del 15 ottobre 1974 gli interessati devono far pervenire a questo Ministero - Direzione generale istruzione classica, scientifica e magistrale - Divisione V, e alla direzione del convitto interessato, una richiesta, documentata, di proroga della presa di possesso del posto.

Art. 6.

Durata e natura del beneficio

I vincitori del concorso che, nell'anno scolastico 1974-75, hanno titolo per iscriversi in una delle classi delle scuole elementari o della scuola media, godranno del beneficio stesso, fino al termine della scuola dell'obbligo (elementare più scuola media). Se intendono seguire i corsi di istruzione secondaria di secondo grado devono partecipare nuovamente al concorso.

I vincitori del concorso che, nell'anno scolastico 1974-75, hanno titolo per iscriversi in una delle classi degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, comprese le scuole artistiche, godranno del beneficio, salvo i casi di revoca o sospensione del beneficio stesso, fino al compimento degli studi di secondo grado intrapresi.

Il beneficiario di posto gratuito rimane in convitto per la durata dell'anno scolastico e non può essere esonerato dal pernottamento in convitto tranne che ricorrano speciali condizioni di salute o di famiglia, debitamente accertate, nel qual caso il provveditorato agli studi competente può, su richiesta dello alunno interessato, da effettuarsi tramite il rettore del convitto che deve esprimere un circostanziato parere al riguardo, accordare l'esonero dal pernottamento, per il periodo strettamente necessario.

Art. 7.

Formazione delle graduatorie

Il concorso è per titoli e sarà giudicato da una apposita commissione ministeriale, che formerà distinte graduatorie dei vincitori del concorso per posti da assegnarsi ad alunni delle scuole elementari e medie e del concorso per posti da assegnarsi ad alunni delle scuole secondarie di secondo grado.

Dopo le graduatorie dei vincitori la commissione, osservando l'ordine del punteggio, formerà, per ciascuna categoria, una graduatoria degli idonei.

Per la compilazione delle graduatorie di cui sopra, la commissione si atterrà alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente decreto.

Roma, addì 22 aprile 1974

p. *Il Ministro*: Bemporad

Schema di modello di domanda

Il sottoscritto . . . . padre o madre o tutore dell'alunno . . . . nato a . . . il . . . . residente a . . . . via . . . . . chiede che il predetto figlio sia ammesso al concorso, per il conferimento di posti gratuiti di studio per convittore, bandito per l'anno scolastico 1974-75.

Il sottoscritto presa visione del bando di concorso per il conferimento di complessivi duecentoquaranta posti gratuiti per convittore e, in particolare dei requisiti richiesti per l'ammissione, dichiara che il proprio figlio:

è in possesso della cittadinanza italiana;

nel corrente anno scolastico 1973-74 ha frequentato la . . . . (1) classe del . . . . . . (2) ed ha conseguita la promozione (o la licenza) con una media (o giudizio) non inferiore a quella fissata dal bando di concorso.

Allega i seguenti documenti (3):

a) . . . .;
b) . . . .;
c) . . . .;
d) . . . .;
e) . . . .;
f) . . . .;
g) . . . .;
h) . . . .

Indica, in ordine di preferenza, le sedi alle quali gradirebbe che il figlio, nel caso sia compreso tra i vincitori, sia assegnato . . . . (4).

Data . . . . . .

Firma . . . .

---

(1) Prima, seconda, ecc.

(2) Precisare il tipo di scuola (scuola elementare, media, liceo classico, istituto tecnico per geometri, ecc.).

(3) Vedi art. 5 del bando di concorso.

(4) Possono essere segnalati, a titolo puramente indicativo, in ordine di preferenza, cinque convitti.

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

A. — Valutazione delle condizioni economiche della famiglia dell'aspirante al beneficio

Per la valutazione dello stato di bisogno, la commissione attribuirà:

1) punti 9 al candidato, orfano di entrambi i genitori, che presenti il certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette « negativo »;

2) punti 8,30 al candidato, orfano di un genitore, il cui genitore superstite risulti disoccupato e che presenti il certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette « negativo »;

3) punti 8 al candidato i cui genitori risultino disoccupati e che presenti il certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette « negativo »;

4) punti 7,50 al candidato che appartiene a famiglia in cui uno dei genitori è disoccupato mentre l'altro genitore lavora ma con occupazione saltuaria (giornaliero, bracciante, stagionale e simili) e che presenti il certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette « negativo »;

5) punti 7,30 al candidato orfano di un solo genitore, il cui genitore superstite svolge attività continuativa e che presenti certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte « negativo »;

6) punti 7 al candidato i cui genitori lavorano ma con occupazione saltuaria (giornalieri, braccianti, stagionali e simili) e che presenti certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette « negativo »;

7) punti 7 al candidato che appartiene a famiglia in cui uno solo dei genitori svolge attività continuativa e che presenti certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette « negativo »;

8) punti 5 al candidato i cui genitori svolgano entrambi attività continuativa e che presenti certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette « negativo ».

In presenza di redditi imponibili saranno apportate, ai punteggi sopra indicati, le seguenti detrazioni:

per imponibili inferiori a		L. 30.000	punti 0,10
per imponibili da L.	30.000 fino a	» 59.999	» 0,15
per imponibili da »	60.000 fino a	» 99.999	» 0,30
per imponibili da »	100.000 fino a	» 149.999	» 0,50
per imponibili da »	150.000 fino a	» 199.999	» 0,75
per imponibili da »	200.000 fino a	» 299.999	» 1 —
per imponibili da »	300.000 fino a	» 399.999	» 1,25
per imponibili da »	400.000 fino a	» 499.999	» 1 50
per imponibili da »	500.000 fino a	» 599.999	» 1,75
per imponibili da »	600.000 fino a	» 699.999	» 2 —
per imponibili da »	700.000 fino a	» 799.999	» 2,25
per imponibili da »	800.000 fino a	» 899.999	» 2,50
per imponibili da »	900.000 fino a	» 999.999	» 2,75
per imponibili da »	1.000.000 fino a	» 1.199.999	» 3 —
per imponibili da »	1.200.000 fino a	» 1.399.999	» 3.50
per imponibili da »	1.400.000 fino a	» 1.599.999	» 3.75
per imponibili da »	1.600.000 fino a	» 1.799.999	» 4 —
per imponibili da »	1.800.000 fino a	» 1.999.999	» 4,25
per imponibili da »	2.000.000 fino a	» 2.199.999	» 4,50
per imponibili da »	2.200.000 fino a	» 2.399.999	» 4,75
per imponibili da »	2.400.000 fino a	» 2.599.999	» 5 —
per imponibili da »	2.600.000 fino a	» 2.799.999	» 6 —
per imponibili da »	2.800.000 in poi		» 7 —

La commissione attribuirà, inoltre, in aggiunta al punteggio, come sopra indicato, punti 0,25 per ogni figlio a carico; non sono considerati a carico, ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui trattasi, i figli che già beneficiano di posto gratuito a carico di questo Ministero o di altri enti. Per ogni figlio beneficiario di posto gratuito vengono, invece, detratti, dal punteggio attribuito nella valutazione dello stato di bisogno, punti 0,75 fino ad un massimo di punti 2,25 (sono considerati a carico oltre ai figli minori anche i figli maggiorenni, fino al 26° anno di età, se siano studenti universitari e non abbiano redditi propri).

Nei casi in cui sia dichiarato, nel certificato dell'ufficio delle imposte, che la famiglia dell'aspirante al beneficio è esonerata dal pagamento delle imposte « per famiglia numerosa », il punteggio supplementare, per carico dei figli, sarà di 0,20 per ogni figlio a carico.

B. — Valutazione del profitto scolastico (1)

Scuole elementari:

media del 7	punti 1 —
media dal 7,1 al 7,5	» 1,50
media dal 7,6 all' 8	» 2 —
media dall'8,1 all' 8,5	» 2,50
media dall'8,6 al 9	» 3 —
media dal 9,1 al 9,5	» 3,50
media dal 9,6 al 10	» 4 —

Scuola media:

media del 6,5	punti 1,50
media dal 6,6 al 7	» 2 —
media dal 7,1 al 7,5	» 3 —
media dal 7,6 all' 8	» 4 —
media dall'8,1 all' 8,5	» 5 —
media dall'8,6 al 9	» 6 —
media dal 9,1 al 9,5	» 7 —
media dal 9,6 al 10	» 8 —

Licenza media:

con qualifica « buono »	punti 3 —
con qualifica « distinto »	» 5 —
con qualifica « ottimo »	» 7 —

Scuole secondarie di secondo grado comprese le scuole artistiche:

media del 6,5	punti 2 —
media dal 6,6 al 7	» 3 —
media dal 7,1 al 7,5	» 4,30
media dal 7,6 all' 8	» 5,60
media dall'8,1 all' 8,5	» 6,90
media dall'8,6 al 9	» 8,20
media dal 9,1 al 9,5	» 9,50
media dal 9,6 al 10	» 11 —

(1) I titoli scolastici, conseguiti in scuole italiane all'estero, o in scuole straniere, i cui titoli sono riconosciuti in Italia, saranno rapportati, caso per caso, per la valutazione, alla presente tabella.

C. — Punteggio per disagiata residenza

La commissione attribuirà da 0,25 di punto e fino ad un massimo di punti 2, in relazione alla composizione del nucleo familiare, all'aspirante al beneficio che risiede all'estero, insieme alla famiglia, emigrata per ragioni di lavoro, o i cui genitori o uno solo di essi siano emigrati all'estero per ragioni di lavoro, o la cui famiglia risieda in località dove non esiste il tipo di scuola che l'interessato intende frequentare nell'anno scolastico 1973-74.

D. — Preferenze a parita' di merito

A parità di punteggio complessivo, saranno applicate le vigenti norme in materia di preferenze.

(3521)

Concorso per il conferimento di posti semigratuiti di studio per semiconvittori presso i convitti nazionali

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1972, n. 1119;
Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 228;
Veduto l'art. 18 della legge 31 ottobre 1966, n. 942;
Veduta la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Decreta:

Art. 1.

Bando di concorso

E' bandito un concorso, per titoli, per il conferimento di complessivi trecentotrenta posti semigratuiti di studio per semiconvittori da godersi presso i convitti nazionali.

I posti sono così distinti:

duecentoottanta da assegnarsi ad alunni della scuola elementare e media, distribuiti come segue:

cinque posti nel convitto nazionale di Aosta;
cinque posti nel convitto nazionale di Arezzo;
sei posti nel convitto nazionale di Arpino (Frosinone);
otto posti nel convitto nazionale di Assisi (Perugia);
tre posti nel convitto nazionale di Avellino;
otto posti nel convitto nazionale di Bari;
quattordici posti nel convitto nazionale di Benevento;
dodici posti nel convitto nazionale di Bolzano;
nove posti nel convitto nazionale di Cagliari;
quattro posti nel convitto nazionale di Campobasso;
nove posti nel convitto nazionale di Catania;
tre posti nel convitto nazionale di Catanzaro;
nove posti nel convitto nazionale di Chieti;
undici posti nel convitto nazionale di Cividale (Udine);
dieci posti nel convitto nazionale di Correggio (Reggio Emilia);
undici posti nel convitto nazionale di Cosenza;
nove posti nel convitto nazionale di Genova;
tre posti nel convitto nazionale di L'Aquila;
otto posti nel convitto nazionale di Lecce;
sei posti nel convitto nazionale di Lovere (Bergamo);
dieci posti nel convitto nazionale di Lucera (Foggia);

quattro posti nel convitto nazionale di Macerata;
quattro posti nel convitto nazionale di Maddaloni (Caserta);
quattro posti nel convitto nazionale di Milano;
quattro posti nel convitto nazionale di Napoli;
quattro posti nel convitto nazionale di Palermo;
nove posti nel convitto nazionale di Parma;
cinque posti nel convitto nazionale di Potenza;
dieci posti nel convitto nazionale di Prato (Firenze);
tre posti nel convitto nazionale di Reggio Calabria;
dodici posti nel convitto nazionale di Roma;
quattro posti nel convitto nazionale di Sessa Aurunca (Caserta);
sette posti nel convitto nazionale di Siena;
quattro posti nel convitto nazionale di Sondrio;
tre posti nel convitto nazionale di Teramo;
diciotto posti nel convitto nazionale di Tivoli (Roma);
cinque posti nel convitto nazionale di Torino;
quindici posti nel convitto nazionale di Venezia;
due posti nel convitto nazionale di Vibo Valentia (Catanzaro);

cinquanta posti da assegnarsi ad alunni che, nel corrente anno scolastico, hanno conseguito la licenza media o che hanno titolo a frequentare classi di scuola secondaria di secondo grado, distribuiti come segue:
quattro posti nel convitto nazionale di Bari;
tre posti nel convitto nazionale di Cividale (Udine);
otto posti nel convitto nazionale di Genova;
sei posti nel convitto nazionale di Lucera (Foggia);
un posto nel convitto nazionale di Macerata;
due posti nel convitto nazionale di Napoli;
sei posti nel convitto nazionale di Parma;
dieci posti nel convitto nazionale di Prato (Firenze);
cinque posti nel convitto nazionale di Roma;
tre posti nel convitto nazionale di Teramo;
due posti nel convitto nazionale di Venezia.

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione al concorso

Al concorso possono partecipare gli alunni che siano in possesso della cittadinanza italiana, che abbiano la residenza anagrafica, o di fatto, nel comune sede del convitto, e che raggiungano l'età non inferiore ai 7 e non superiore ai 15 anni al 30 settembre 1974.

Fermo restando il requisito minimo di età, dal requisito massimo di età, indicato nel precedente comma, sono dispensare i candidati che dimostrino di essere convittori o semiconvittori nei convitti nazionali o, comunque, beneficiari di posto gratuito o semigratuito a carico di questo Ministero.

I posti saranno conferiti, secondo l'ordine di graduatoria di merito, fino all'esaurimento dei posti messi a concorso per ciascun convitto, agli aspiranti appartenenti a famiglia in cui il reddito imponibile, relativo all'anno 1973, dichiarato dal competente ufficio distrettuale delle imposte dirette, non sia superiore a L. 1.200.000, se con un figlio a carico, aumentato di lire 200.000 per ogni altro figlio a carico e che dimostrino di aver conseguito, nella sessione estiva dell'anno scolastico 1973-74, la promozione alla classe superiore con una media di almeno 7/10 di profitto, se alunni della scuola elementare, di almeno 6,50/10 in profitto, se alunni della scuola media o di scuola secondaria di secondo grado o la licenza media con almeno il giudizio di « buono ». Non sono computati, ai fini della media, il voto di condotta, di religione, di educazione fisica e delle materie facoltative (per gli aspiranti che frequentano l'istituto magistrale, il voto di educazione fisica è computato ai fini della media).

Gli aspiranti il cui reddito imponibile sia superiore a quello indicato nel comma precedente e quelli che hanno conseguita una media di profitto inferiore a quella fissata sopra, non sono ammessi al concorso.

I documenti allegati alla domanda saranno restituiti subito soltanto se l'interessato dichiarerà di non avere obiezioni da fare sull'esito del concorso. In caso contrario saranno restituiti, a domanda, dopo trascorsi 120 giorni dalla data di notificazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'avvenuta pubblicazione delle graduatorie nei Bollettino Ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 3.
Domanda di ammissione

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta semplice, dal genitore esercente la patria potestà o dal tutore, dovrà pervenire, secondo lo schema di modello allegato al presente bando, direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione classica, scientifica e magistrale - Divisione V - Roma, entro il 10 luglio 1974.

La data di presentazione della domanda sarà accertata dal bollo di arrivo dell'ufficio postale del Ministero. Si considerano, tuttavia, prodotte in tempo utile le domande spedite entro il suddetto termine a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.
Documenti da allegare alla domanda e modalità di conferimento del posto

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti, esenti da tassa di bollo, a norma delle vigenti disposizioni, in originale o in copia autenticata:

a) certificato scolastico, rilasciato dall'istituto frequentato, che attesti la conseguita promozione alla classe superiore o la licenza elementare o la licenza media nella sessione estiva dello anno scolastico 1973-74. Nello stesso certificato devono essere indicati i voti conseguiti nelle singole materie. Detto certificato può essere sostituito soltanto con la copia autenticata della pagella scolastica;

b) certificato medico, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, attestante che l'aspirante è di sana costituzione fisica ed esente da malattie che possano impedirne la permanenza in collegio;

c) stato di famiglia recante, a tergo, la dichiarazione dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette che attesti i redditi imponibili o l'esonero dal pagamento delle imposte.

Non sono considerate valide, ai fini dell'ammissione dello aspirante al concorso, le dichiarazioni in cui si attesti, genericamente, che « non è stata prodotta la dichiarazione unica dei redditi ai fini dell'imposta complementare » o che l'interessato « non figura iscritto nei ruoli ». Gli uffici distrettuali competenti devono specificare che la dichiarazione non è stata prodotta o la iscrizione in ruolo non è stata effettuata perchè l'interessato è esente, a norma di legge, dal pagamento delle imposte; in mancanza di tale precisazione, il genitore esercente la patria potestà o il tutore dovrà allegare una propria dichiarazione in cui attesti di essere esente, per legge, dall'obbligo della denuncia dei redditi, precisandone le ragioni.

Nei casi in cui non venga dichiarato il reddito imponibile, sarà considerato utile, ai fini dell'ammissibilità o meno al concorso e ad ogni altro effetto, il reddito dichiarato;

d) dichiarazione del genitore che esercita la patria potestà o del tutore, attestante, sotto la propria responsabilità:

1) la professione propria e di ciascun componente della famiglia, con l'indicazione esatta dell'ente o ufficio presso cui prestano la loro opera e con l'indicazione dell'importo dei relativi redditi mensili netti percepiti. Se tale lavoro è svolto in proprio, il dichiarante deve specificare il genere di lavoro e deve indicare il numero delle persone che, eventualmente, prestano servizio alle sue dipendenze.

Questo Ministero si riserva di svolgere accertamenti di ufficio relativamente alla veridicità delle dichiarazioni;

2) se tra i componenti della famiglia stessa vi siano figli che usufruiscano, nel corrente anno scolastico, di posto gratuito in collegio o di borsa di studio conferiti da questo Ministero o da altri enti;

e) dichiarazione con la quale il genitore esercente la patria potestà o il tutore si obbliga a pagare le tasse scolastiche, ove previste, e quelle spese accessorie per le quali non è previsto, dalle vigenti disposizioni, l'esonero;

f) quegli altri documenti che il concorrente ritenga di produrre, nel proprio interesse, compresi quelli idonei a dimostrare l'appartenenza a determinate categorie di cittadini (orfani di guerra, figli di mutilati e invalidi di guerra, di invalidi civili, profughi, altre categorie assimilabili);

g) per i figli a carico, perchè studenti universitari: certificato rilasciato dall'università;

h) i disoccupati e i lavoratori saltuari dovranno presentare un certificato del comune o dell'ufficio del lavoro attestante tale condizione.

La mancanza anche di uno solo dei documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), importa l'esclusione dal concorso.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*) dovranno essere in data non anteriore a tre mesi da quella del presente bando.

I vincitori del concorso riceveranno, tramite le direzioni degli istituti interessati, comunicazione scritta sull'esito favorevole del concorso e dovranno dare, entro cinque giorni dalla avvenuta notificazione, a pena di decadenza da ogni diritto, comunicazione di accettazione del beneficio alla stessa direzione dell'istituto.

I posti che risulteranno disponibili, a seguito di rinuncia da parte dei vincitori, saranno conferiti, nell'ordine di graduatoria, ad altri aspiranti meritevoli del beneficio. Comunicazioni in tal senso e con le modalità sopra indicate saranno date agli interessati.

All'inizio dell'anno scolastico 1974-75 i vincitori del concorso dovranno prendere possesso del posto, salvo breve proroga da accordarsi, caso per caso, e per giustificati motivi, dalla direzione dell'istituto interessato.

Il Ministero della pubblica istruzione può mantenere, per la durata massima di un anno, il beneficio di cui trattasi al vincitore che ha accettato il beneficio stesso, ma che, per gravi motivi di salute o di famiglia da accettarsi, caso per caso, non sia in condizione di prendere effettivo possesso del posto nell'anno scolastico 1974-75.

Entro la data del 15 ottobre 1974 gli interessati dovranno far pervenire a questo Ministero - Direzione generale istruzione classica, scientifica e magistrale - Divisione V, e alla direzione dell'istituto interessato, una richiesta documentata, di proroga di presa di possesso del posto.

Art. 5.

Durata e perdita del beneficio

I vincitori del concorso che, nell'anno scolastico 1974-75 hanno titolo per iscriversi in una delle classi della scuola elementare o della scuola media, godranno del beneficio, salvo i casi di revoca o sospensione del beneficio stesso, fino al termine della scuola dell'obbligo (elementare più scuola media). Se intendono seguire i corsi di istruzione secondaria di secondo grado devono partecipare nuovamente al concorso.

I vincitori del concorso, che nell'anno scolastico 1974-75, hanno titolo per iscriversi in una delle classi degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, comprese le scuole artistiche, godranno del beneficio stesso, salvo i casi di revoca o sospensione del beneficio stesso, fino al compimento degli studi delle scuole secondarie di secondo grado.

Art. 6.

Formazione delle graduatorie

Il concorso è per titoli e sarà giudicato da una commissione ministeriale la quale formerà, per ciascun istituto, distinte graduatorie dei vincitori del concorso per posti da assegnarsi ad alunni della scuola elementare e media e dei vincitori del concorso per posti da assegnarsi ad alunni della scuola secondaria di secondo grado. Dopo le graduatorie dei vincitori la commissione, osservando l'ordine di punteggio, formerà, per ciascun istituto, graduatorie di idonei.

Per la compilazione delle graduatorie di cui sopra, la commissione si atterrà alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente bando.

Roma, addì 22 aprile 1974

p. *Il Ministro*: BEMPORAD

Schema di modello di domanda

Il sottoscritto . . . padre o madre o tutore dell'alunno . . . . . nato a . . il . . residente a . . via . . chiede che il predetto figlio sia ammesso al concorso per il conferimento di posti semigratuiti di studio per semiconvittore bandito per l'anno scolastico 1974-75.

Il sottoscritto, presa visione del bando di concorso per il conferimento di complessivi trecentotrenta posti semigratuiti per semiconvittori e, in particolare, dei requisiti richiesti per l'ammissione, dichiara che il proprio figlio:

è in possesso della cittadinanza italiana;

nel corrente anno scolastico 1973-74 ha frequentato la . (1) classe del . . . (2) ed ha conseguita la promozione (o la licenza) con una media (o giudizio) non inferiore a quella fissata dal bando di concorso.

Allega i seguenti documenti (3):

a) . ;
b) . ;
c) . ;
d) . ;
e) ;
f) ;
g) . ;
h) . .

Data .

Firma . . . .

---

(1) Prima, seconda, ecc.
(2) Precisare il tipo di scuola (elementare, media, liceo classico, istituto tecnico per geometri, ecc.).
(3) Vedi art. 4 del bando di concorso.

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

A. — VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA FAMIGLIA DELL'ASPIRANTE AL BENEFICIO

Per la valutazione dello stato di bisogno, la commissione attribuirà:

1) punti 9 al candidato, orfano di entrambi i genitori, che presenti il certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette « negativo »;

2) punti 8,30 al candidato, orfano di un genitore, il cui genitore superstite risulti disoccupato e che presenti il certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette « negativo »;

3) punti 8 al candidato i cui genitori risultino disoccupati e che presenti il certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette « negativo »;

4) punti 7,50 al candidato che appartiene a famiglia in cui uno dei genitori è disoccupato mentre l'altro genitore lavora ma con occupazione saltuaria (giornaliero, bracciante, stagionale e simili) e che presenti il certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette « negativo »;

5) punti 7,30 al candidato orfano di un solo genitore, il cui genitore superstite svolge attività continuativa e che presenti certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte « negativo »;

6) punti 7 al candidato i cui genitori lavorano ma con occupazione saltuaria (giornalieri, braccianti, stagionali e simili) e che presenti certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette « negativo »;

7) punti 7 al candidato che appartiene a famiglia in cui uno solo dei genitori svolge attività continuativa e che presenti certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette « negativo »;

8) punti 5 al candidato i cui genitori svolgano entrambi attività continuativa e che presenti certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette « negativo ».

In presenza di redditi imponibili saranno apportati, ai punteggi sopra indicati, le seguenti detrazioni:

Imponibili		Punti
per imponibili inferiori a . . . . L.	30.000 . . .	punti 0,10
per imponibili da L. 30.000 fino a »	59.999 . . .	» 0,15
per imponibili da » 60.000 fino a »	99.999 . . .	» 0,30
per imponibili da » 100.000 fino a »	149.999 . . .	» 0,50
per imponibili da » 150.000 fino a »	199.999 . . .	» 0,75
per imponibili da » 200.000 fino a »	299.999 . . .	» 1 —
per imponibili da » 300.000 fino a »	399.999 . . .	» 1,25
per imponibili da » 400.000 fino a »	499.999 . . .	» 1,50
per imponibili da » 500.000 fino a »	599.999 . . .	» 1,75
per imponibili da » 600.000 fino a »	699.999 . . .	» 2 —
per imponibili da » 700.000 fino a »	799.999 . . .	» 2,25
per imponibili da » 800.000 fino a »	899.999 . . .	» 2,50
per imponibili da » 900.000 fino a »	999.999 . . .	» 2,75
per imponibili da » 1.000.000 fino a »	1.199.999 . . .	» 3 —
per imponibili da » 1.200.000 fino a »	1.399.999 . . .	» 3,50
per imponibili da » 1.400.000 fino a »	1.599.999 . . .	» 3,75
per imponibili da » 1.600.000 fino a »	1.799.999 . . .	» 4 —
per imponibili da » 1.800.000 fino a »	1.999.999 . . .	» 4,25
per imponibili da » 2.000.000 fino a »	2.199.999 . . .	» 4,50
per imponibili da » 2.200.000 fino a »	2.399.999 . . .	» 4,75
per imponibili da » 2.400.000 fino a »	2.599.999 . . .	» 5 —
per imponibili da » 2.600.000 fino a »	2.799.999 . . .	» 6 —
per imponibili da » 2.800.000 in poi		» 7 —

La commissione attribuirà, inoltre, in aggiunta al punteggio, come sopra indicato, punti 0,25 per ogni figlio a carico; non sono considerati a carico, ai fini della attribuzione del punteggio di cui trattasi, i figli che già beneficiano di posto gratuito a carico di questo Ministero o di altri enti. Per ogni figlio beneficiario di posto gratuito vengono, invece, detratti, dal punteggio attribuito nella valutazione dello stato di bisogno, punti 0,75 fino ad un massimo di punti 2,25 (sono considerati a carico oltre ai figli minori anche i figli maggiorenni, fino al 26° anno di età, se siano studenti universitari e non abbiano redditi propri).

Nei casi in cui sia dichiarato, nel certificato dell'ufficio delle imposte, che la famiglia dell'aspirante al beneficio è esonerata dal pagamento delle imposte « per famiglia numerosa », il punteggio supplementare, per carico dei figli, sarà di 0,20 per ogni figlio a carico.

B. — VALUTAZIONE DEL PROFITTO SCOLASTICO

Scuole elementari:

media del 7	punti 1 —
media dal 7,1 al 7,5	» 1,50
media dal 7,6 all' 8	» 2 —
media dall'8,1 all' 8,5	» 2,50
media dall'8,6 al 9	» 3 —
media dal 9,1 al 9,5	» 3,50
media dal 9,6 al 10	» 4 —

Scuola media:

media del 6,5	punti 1,50
media dal 6,6 al 7	» 2 —
media dal 7,1 al 7,5	» 3 —
media dal 7,6 all' 8	» 4 —
media dall'8,1 all' 8,5	» 5 —
media dall'8,6 al 9	» 6 —
media dal 9,1 al 9,5	» 7 —
media dal 9,6 al 10	» 8 —

Licenza media:

con qualifica « buono »	punti 3 —
con qualifica « distinto »	» 5 —
con qualifica « ottimo »	» 7 —

Scuole secondarie di secondo grado comprese le scuole artistiche:

media del 6,5	punti 2 —
media dal 6,6 al 7	» 3 —
media dal 7,1 al 7,5	» 4,30
media dal 7,6 all' 8	» 5,60
media dall'8,1 all' 8,5	» 6,90
media dall'8,6 al 9	» 8,20
media dal 9,1 al 9,5	» 9,50
media dal 9,6 al 10	» 11 —

C. — PREFERENZE A PARITA' DI MERITO

A parità di punteggio complessivo, saranno applicate le vigenti norme in materia di preferenze.

(3522)

Diario della prova scritta del concorso, per titoli ed esami, a diciotto posti di astronomo, nel ruolo organico della carriera direttiva del personale scientifico degli osservatori astronomici.

La prova scritta del concorso, per titoli ed esami, a diciotto posti di astronomo, nel ruolo organico della carriera direttiva del personale scientifico degli osservatori astronomici indetto con decreto ministeriale 16 settembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1973, registro n. 65, foglio n. 389, avrà luogo il giorno 3 giugno 1974, con inizio alle ore 8,30, presso l'istituto di botanica dell'Università degli studi di Roma, piazzale delle Scienze.

(3688)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di dichiarazione dei vincitori del concorso a cinque posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « tipografo compositore » qualificato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 44 del 3 novembre 1973 è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 2 luglio 1973, registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 1973, registro n. 69 Difesa pers. civ., foglio n. 314, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a cinque posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « tipografo compositore » qualificato.

(3628)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI VERONA

Sostituzione di un componente la commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Verona.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto prot. n. 1630.73/28 datato 9 novembre 1973, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Verona al 30 novembre 1971, bandito con decreto del veterinario provinciale numero 72.436/28 del 6 marzo 1972;

Vista la nota n. 225-AA2/3 datata 16 febbraio 1974, con cui il dott. Roberto Berti comunica le proprie dimissioni da componente della suddetta commissione;

Visto il foglio n. 16344/EL in data 14 marzo 1974, con la quale la giunta regionale veneta ha designato a far parte della citata commissione il dott. Carlo Lucernoni in sostituzione del dott. Roberto Berti;

Ritenuto di dover modificare il proprio decreto prot. numero 1630.73/28 del 9 novembre 1973;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 4 del 14 gennaio 1972;

Vista la legge regionale n. 12 del 1° settembre 1972;

Decreta:

E' revocato parzialmente il decreto del veterinario provinciale prot. n. 1630.73/28 del 9 novembre 1973 in premessa specificato. Il dott. Carlo Lucernoni è nominato componente della commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Verona al 30 novembre 1971, in sostituzione del dimissionario dott. Roberto Berti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel « Bollettino Ufficiale » della regione Veneto, nel Foglio annunzi legali della provincia di Verona, allo albo dell'ufficio del veterinario provinciale di Verona, della prefettura di Verona, nonché dei comuni interessati.

Il veterinario provinciale: TULUMELLO

(3330)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100741180)